

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
(ex D.lgs 231/2001)**

Revisione	Data	Natura della modifica
0	12/10/2015	Prima emissione (emissione ordine di servizio n.63 del modello approvato il 21/04/2015 dal Consiglio)
1	20/02/2023	Revisione generale

Il contenuto del presente documento è di proprietà di FONDAZIONE PALAZZO DUCALE
Senza autorizzazione scritta delle Società il presente documento non può essere comunicato a terzi né
riprodotto in tutto o in parte.

APPROVATO

Delibera del Consiglio del _____

INDICE

SEZIONI		Rev	Data
1	PARTE SPECIALE "A" Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	0	20.03.2023
2	PARTE SPECIALE "B" Reati Societari	0	20.03.2023
3	PARTE SPECIALE "C" Delitti contro la persona	0	20.03.2023
4	PARTE SPECIALE "D" Reati Ambientali	0	20.03.2023
5	PARTE SPECIALE "E" Reati Informatici	0	20.03.2023
6	PARTE SPECIALE "F" Reati in materia di violazione dei diritti d'autore	0	20.03.2023
7	PARTE SPECIALE "G" Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	0	20.03.2023
8	PARTE SPECIALE "H" – Altri Reati	0	20.03.2023
ALLEGATI		Rev.	Data
1	Mappa dei Processi Aziendali	Rev. Corrente	
2	Struttura organizzativa	Rev. Corrente	
3	Codice etico	1	20.03.2023

1 PARTE GENERALE

1.1 FONDAZIONE PALAZZO DUCALE PER LA CULTURA

FONDAZIONE PALAZZO DUCALE per la Cultura – in seguito FONDAZIONE PALAZZO DUCALE– si presenta come una struttura polifunzionale, “la piazza delle idee della città”, un luogo aperto al grande pubblico, con una costante, e sempre più spesso internazionale, proposta culturale.

La struttura è aperta 365 giorni l'anno con una pluralità di iniziative, una fondamentale e continuativa sinergia con l'associazionismo culturale, un forte segmento didattico rivolto alle scuole e con significative aperture al territorio e al rapporto cultura/sociale.

Sono Soci fondatori dell'Ente il Comune di Genova e la Regione Liguria.

La missione della FONDAZIONE PALAZZO DUCALE è descritta dall'art. 3 dello Statuto:

“La Fondazione, centro di ideazione e produzione di cultura, persegue finalità di promozione culturale, promuovendo, realizzando e partecipando ad iniziative ed eventi culturali, artistici e sociali di ambito e di rilevanza locale e/o nazionale ed internazionale, anche attivando forme di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.

La Fondazione promuove la crescita culturale della comunità locale, anche allo scopo di contribuire allo sviluppo sociale ed economico del territorio genovese e ligure.

La Fondazione valorizza, operando in ambito locale, nazionale ed internazionale e perseguendo obiettivi di efficacia e di efficienza, il patrimonio culturale del territorio, materiale e immateriale, in coerenza e continuità con la storia della comunità.

La Fondazione stimola e sostiene l'innovazione culturale e la creatività, favorendo e facilitando il diritto alla cultura e la partecipazione di tutti i cittadini, in particolare i giovani, promuovendo una città creativa e interculturale, in collaborazione con il Comune di Genova e la Regione Liguria, con il sistema educativo e formativo e con altri soggetti pubblici e privati, in coerenza con gli strumenti di pianificazione e sviluppo del territorio.

La Fondazione, operando in ambito culturale, sviluppa e consolida l'immagine di Genova e della Liguria a livello nazionale ed internazionale, collaborando con i soggetti pubblici e privati.

La Fondazione promuove una programmazione culturale coordinata, finalizzata alla realizzazione di reti nazionali e internazionali tra istituzioni e altri soggetti pubblici e privati”.

FONDAZIONE PALAZZO DUCALE gestisce gli spazi di Palazzo Ducale in concessione dal Comune di Genova e quelli in uso alla Regione Liguria già occupati dalla Fondazione Regionale per la Cultura e lo Spettacolo, con facoltà di destinarli ad attività culturali, espositive, commerciali, di somministrazione e di servizi, anche ai fini della valorizzazione di detti beni e spazi, secondo i principi dettati dalla normativa vigente in materia di beni culturali.

FONDAZIONE PALAZZO DUCALE gestisce la Collezione Wolfson.

L'Amministrazione Comunale, che è il più importante stakeholder dell'Ente, si attende dall'attività della Fondazione un significativo supporto nelle funzioni istituzionali in campo culturale-divulgativo: in sostanza un efficiente braccio operativo in grado di produrre cultura e eventi di pubblica valenza, e comunicarli all'esterno.

FONDAZIONE PALAZZO DUCALE relativamente alla realizzazione e gestione di eventi socio-culturali ed eroga i servizi secondo criteri di efficacia ed efficienza, adottando opportuni indicatori per valutarne la qualità prendendo come riferimento i requisiti della norma ISO 9001

Nello specifico la Fondazione eroga i seguenti servizi:

- ✓ visite;
- ✓ esposizioni temporanee;
- ✓ eventi, incontri e rassegne culturali;
- ✓ formazione e didattica;
- ✓ convegni e congressi.

Nei casi in cui i servizi sopra indicati non siano erogati direttamente da Fondazione Palazzo Ducale, l'Ente garantisce la qualità del servizio dando comunicazione sul sito internet, in biglietteria e/o nei depliant/flyer o altri mezzi di comunicazione dell'identità dell'organizzatore dei servizi.

Il notevole numero di eventi che la Fondazione realizza ogni anno, intorno ai 500, con un numero di presenze che si attesta abitualmente intorno alle 500.000 presenze dà la misura del gradimento del programma della Fondazione da parte del pubblico degli utenti e dell'impegno profuso dall'Ente nel perseguire la propria missione aziendale.

Numerosi sono i gruppi di portatori di legittimo interesse all'attività di una fondazione per la cultura come quella di FONDAZIONE PALAZZO DUCALE che, per dimensioni, centralità nella vita cittadina e multifunzionalità della prestigiosa sede in concessione, fa sorgere aspettative molteplici.

Gli stakeholder di FONDAZIONE PALAZZO DUCALE sono:

- ✓ il primo Fondatore, il Comune di Genova, che attraverso una convenzione consente la sopravvivenza dell'Ente come complesso funzionante;
- ✓ la Regione Liguria, Fondatore Istituzionale parimenti;
- ✓ i Partecipanti che in varia misura consentono, attraverso il loro fondamentale supporto, il regolare svolgimento dell'attività di “produzione culturale” della Fondazione;
- ✓ gli Sponsor Istituzionali;

- ✓ i Cittadini, intesi come comunità che comprende non solo i fruitori di cultura in senso tradizionale, ma tutte le categoria del territorio, dagli anziani, ai giovani, ai soci di circoli ricreativi, ai portatori di handicap;
- ✓ il Personale Dipendente, gruppo nel quale vanno ricompresi, ancorchè non dipendenti della Fondazione ma del Comune di Genova, tutti i colleghi dell'Area Cultura e Promozione che a vario titolo collaborano all'attività della Fondazione e ne favoriscono i risultati;
- ✓ gli Sponsor di Eventi;
- ✓ Scuola e Università, attraverso una sempre maggiore integrazione di iniziative, codificata da una serie di protocolli d'intesa firmati con la Fondazione;
- ✓ le numerose Istituzioni e Associazioni Culturali, non solo cittadine o liguri;
- ✓ i Visitatori delle mostre;
- ✓ i Frequentatori degli eventi culturali;
- ✓ i Turisti;
- ✓ tutti i soggetti che hanno rapporti commerciali con l'Ente, quali Clienti, Fornitori, Sub-concessionari, Prestatori di servizi, Consulenti;
- ✓ i Mass Media.

Dal 2009 FONDAZIONE PALAZZO DUCALE elabora il suo Bilancio Sociale con gli obiettivi di supportare i processi della governance aziendale e di promuovere e migliorare la comunicazione con i principali portatori di interesse, esprimendo non solo le finalità e i valori della missione aziendale, ma fornendo un quadro complessivo delle attività svolte e dei risultati ottenuti utilizzando correttamente le proprie risorse.

1.2 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito denominato il "Decreto") – emanato in esecuzione della delega contenuta nell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 - ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico di Enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati "Enti") per alcune fattispecie di reato commesse nell'interesse oppure a vantaggio degli stessi da:

1. persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
2. persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
3. persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha commesso il reato.

L'estensione della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato. Le sanzioni predisposte dal Decreto si distinguono in pecuniarie ed interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o revoca di licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero dagli Enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale, a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

Quanto alla tipologia dei reati, destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, il Decreto si riferisce:

- ✓ art. 24 e 25 – ai seguenti reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
 - malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-bis c.p.);
 - indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato, di altro ente pubblico o dalle Comunità europee (art. 316-ter c.p.);
 - concussione (art. 317 c.p.);
 - corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
 - corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
 - istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
 - corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
 - truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1 c.p.);
 - truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
 - frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
 - trattamento illecito di dati (art. 167 196/03)
- ✓ art. 24-bis - reati informatici di cui alla Legge 18/3/08 n. 48;
- ✓ art. 25-bis – ai reati di "falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo" introdotto con l'art. 6 della Legge 23 novembre 2001 n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro";

- ✓ art. 25-ter – ai c.d. reati societari, così come dall'art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61 in vigore dal 16 aprile 2002, ed in particolare:
 - false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
 - false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, commi 1 e 2, c.c.);
 - falso in prospetto (art. 2623, commi 1 e 2);
 - falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, commi 1 e 2);
 - indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
 - illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
 - illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
 - operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
 - formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
 - indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
 - impedito controllo (art. 2625, comma 2);
 - illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
 - agiotaggio (art. 2637 c.c.);
 - ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2 c.c.);
 - false comunicazioni sociali in società non quotate - Fatti di lieve entità (Art. 25ter)
 - istigazione alla corruzione tra privati (Art. 25ter)
- ✓ art. 25-quater – ai delitti contro la personalità dello Stato e ai delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico introdotto dalla Legge n. 7 del 14 gennaio 2003; 25-quater. 1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.
- ✓ art. 25-quinquies
 - ai delitti contro la personalità individuale introdotti dalla Legge n. 228 dell'11 agosto 2003;
 - Adescamento di minorenni (Art. 25quinquies)
 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 25quinquies-comma 1)
- ✓ art. 25-sexies. Abusi di mercato. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- ✓ art. 25-septies - Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- ✓ art. 25-octies. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita in relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale;
 - Autoriciclaggio (Art. 25octies)
- ✓ art. 25-decies –Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- ✓ art. 25-undecies- Reati ambientali.
 - Inquinamento ambientale (Art. 25undecies comma 1, lett. A)
 - Disastro Ambientale (Art. 25undecies comma 1, lett. B)
 - Circostanze aggravanti (Art. 25undecies comma 1, lett. C)
 - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 25undecies comma 1, lett. D)
- ✓ art. 25duodecies - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
- ✓ art. 25terdecies - Razzismo e Xenofobia

Altri reati considerati sono:

- ✓ REATI TRANSAZIONALI (LEGGE 16 MARZO 2006, N. 146)
- ✓ REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 TER DEL DECRETO) (L. 15 LUGLIO 2009, N. 94)
- ✓ REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (LEGGE 23 LUGLIO 2009, N. 99) (ART. 25 BIS-1 DEL DECRETO)
- ✓ REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (LEGGE 23 LUGLIO 2009, N. 99) (ART. 25-NOVIES DEL DECRETO)

L'articolo 6 del Decreto introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità in oggetto qualora l'Ente dimostri:

- a. di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b. di aver affidato ad un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento;
- c. che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;
- d. che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. B).

Il Decreto prevede inoltre che, in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
2. predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto dispone che i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (id est Linee Guida) redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia.

È infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente (art. 6, comma 4 del Decreto).

1.3 LE SANZIONI A CARICO DELL'ENTE

Le sanzioni poste a carico dell'ente si distinguono in:

a. pecuniarie

Esse sono applicate per "quota" in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000. L'importo della quota è compreso tra un valore minimo di Euro 258,00 ed un massimo di Euro 1.549,00. Per la determinazione della misura della sanzione, che oscilla tra Euro 25.800,00 ed Euro 1.549.000,00, sono prese in considerazione la gravità del reato, il grado di responsabilità dell'ente, l'attività svolta per eliminare / attenuare le conseguenze del reato, o per prevenire la commissione di altri reati.

b. interdittive

Esse possono consistere:

- nell'interdizione dall'esercizio dell'attività d'impresa;
- nella sospensione o revoca di licenze, autorizzazioni e concessioni funzionali alla commissione del reato contestato;
- nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- nell'esclusione da agevolazioni, contributi, finanziamenti e revoca di quelli già ottenuti;
- nel divieto di effettuare pubblicità di beni e servizi.

Le sanzioni interdittive, comminate a seguito della commissione dei reati per i quali sono espressamente previste, si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie e sono applicate in misura temporanea (salvo l'applicazione in via definitiva in casi di particolare gravità e/o in presenza di precedenti condanne).

Nel caso la sanzione interdittiva comporti l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, può disporre la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per tutta la durata della sanzione interdittiva qualora:

- l'ente svolga un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; oppure
- l'interruzione dell'attività dell'ente, avuto riguardo alle sue dimensioni ed alla sua influenza sulla situazione occupazionale del territorio in cui è situato, possa avere gravi ripercussioni economiche e sociali.

Inoltre, qualora nel corso delle indagini preliminari sussistano gravi indizi per ritenere la responsabilità amministrativa dell'ente dipendente da reato ex d.lgs. n. 231/01, nonché vi sia concreto pericolo che venga commesso un illecito della stessa indole di quello per cui si procede, le sanzioni interdittive di cui sopra possono essere disposte in via cautelare.

c. confisca

La confisca ha quale oggetto il prezzo o il profitto del reato, e viene sempre disposta a seguito della sentenza di condanna, con l'esclusione della parte che possa essere resa al danneggiato.

Qualora non fosse possibile confiscare il prezzo od il profitto del reato, la misura ha ad oggetto denaro o beni di valore equivalente.

La confisca viene sempre disposta, anche qualora, a norma del d.lgs. n. 231/01, l'ente vada esente da responsabilità a seguito della commissione del reato: tale sanzione colpisce infatti il beneficio economico conseguente alla commissione del reato, indipendentemente dalla circostanza che l'ente debba ritenersi o meno responsabile per tale reato.

d. pubblicazione della sentenza di condanna;

Tale misura può essere disposta, a discrezione del giudice, quando nei confronti dell'ente sia stata disposta una sanzione interdittiva.

1.4 ASPETTI ESIMENTI DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

L'art. 6 D.lgs. n. 231/2001 stabilisce che l'ente non è sanzionabile sotto il profilo amministrativo se prova che l'Organo Dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, *“modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*.

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento. Detti Modelli di organizzazione, gestione e controllo, ex art. 6, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 231/2001, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- ✓ individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- ✓ prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- ✓ individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- ✓ prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- ✓ introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che:

- ✓ l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- ✓ il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- ✓ i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- ✓ non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Modello deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività unitamente ad un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

In ogni caso l'ente non risponde se le persone hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5 comma 2 D.lgs. n. 231/2001).

1.5 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

FONDAZIONE PALAZZO DUCALE, sensibile all'esigenza di diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell'integrità, nonché consapevole dell'importanza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell'immagine propria, delle aspettative dei propri Soci e del lavoro del personale che opera al suo interno, sotto qualunque forma contrattuale, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione del modello di organizzazione e di gestione previsto dal Decreto Legislativo 231/2001 (di seguito denominato il "Modello").

Tale iniziativa, sebbene non imposta dalle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio, si propone altresì di sensibilizzare tutti coloro che operano in nome e per conto di FONDAZIONE PALAZZO DUCALE affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto stesso.

Le linee guida di Confindustria

Confindustria, principale organizzazione rappresentativa delle imprese manifatturiere e di servizi in Italia, ha predisposto le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.lgs. n. 231/2001, fornendo così alle imprese indicazioni di tipo metodologico su come predisporre un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati indicati nel decreto, consentendo all'ente l'esonero dalla responsabilità e dalle relative sanzioni (pecuniarie e interdittive).

Le indicazioni fornite nelle Linee Guida richiedono, naturalmente, un successivo adattamento da parte delle imprese, ogni modello organizzativo, infatti, per poter esercitare la propria efficacia preventiva, va costruito tenendo presenti le caratteristiche proprie dell'impresa cui si applica in quanto il rischio reato di ogni impresa è strettamente dipendente dal settore economico, dalla complessità organizzativa e non solo dimensionale dell'ente e dell'area geografica in cui essa opera.

FONDAZIONE PALAZZO DUCALE, durante l'attività di analisi e predisposizione del "Sistema 231", ha ritenuto pertanto necessario ed utile fare riferimento alle indicazioni prescritte dall'associazione nelle Linee Guida Confindustria.

Il Modello ispirato alle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001" di Confindustria si basa principalmente sui seguenti principi:

- ✓ la mappatura delle "aree di attività a rischio" dell'Azienda, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- ✓ la definizione di regole aziendali (processi/procedure/norme comportamentali) per la gestione e il controllo delle "aree di attività a rischio" individuate;
- ✓ la definizione della struttura organizzativa dell'Azienda che preveda una chiara attribuzione di responsabilità e autorità alle diverse figure aziendali in relazione ai processi aziendali e alle relative attività compreso il sistema di deleghe ⁽¹⁾;
- ✓ la definizione dei requisiti minimi, previsti per il personale che ricopre posizioni professionali, relativi all'applicazione del Decreto per le figure chiave;
- ✓ la diffusione, a tutto il personale, delle regole con aziendali stabilite e della struttura organizzativa, al fine di determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di FONDAZIONE PALAZZO DUCALE nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'Azienda;
- ✓ il monitoraggio sulle "aree di attività a rischio", al fine di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi, principalmente attraverso l'istituzione di un Organismo di Vigilanza (OdV) con specifici compiti di controllo sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- ✓ la verifica ex-post dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico.

1.6 RAPPORTO TRA MODELLO E CODICE ETICO

Il Modello risponde all'esigenza di prevenire, per quanto possibile, la commissione dei reati, previsti dal Decreto, attraverso la predisposizione di regole aziendali specifiche. Da ciò emerge chiaramente la differenza con il Codice Etico, che è strumento di portata generale, finalizzato alla promozione di una "deontologia aziendale", ma privo di specifiche indicazioni che possano avere riscontri oggettivi di applicazione.

FONDAZIONE PALAZZO DUCALE si prefigge, in tal senso, di realizzare una stretta integrazione tra Modello e Codice Etico, in modo da formare un corpus di regole aziendali che abbiano lo scopo di incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale e ribadire che forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dall'Azienda in quanto (anche nel caso in cui fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui FONDAZIONE PALAZZO DUCALE intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale.

I comportamenti del personale operativo (dipendente e non), sotto qualunque forma contrattuale agisca, degli Amministratori ("Dipendenti"), di coloro che agiscono, anche nel ruolo di consulenti o comunque con poteri di rappresentanza dell'Azienda ("Consulenti") e delle altre controparti contrattuali di FONDAZIONE PALAZZO DUCALE devono conformarsi alle regole di condotta, sia generali sia specifiche, previste nel Modello e nel Codice Etico.

¹ Nella definizione di responsabilità e autorità dovrebbe essere prevista l'applicazione del principio della separazione delle funzioni, in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;

1.7 APPLICAZIONE DEL MODELLO

1.7.1 Struttura del modello

Il presente documento descrive, nella presente "Parte Generale" e nelle "Parti Speciali", le diverse tipologie di reato previste dal Decreto, le relative aree di rischio riscontrate e gli strumenti e i documenti adottati da FONDAZIONE PALAZZO DUCALE per prevenire, vigilare e contrastare la commissione dei reati stessi.

L'insieme di strumenti e documenti costituisce il Modello che è stato implementato attraverso l'applicazione di regole aziendali stabilite e documentate all'interno del sistema di gestione aziendale, sviluppato in conformità ai requisiti del D.lgs 231/2001 e traendo spunti importanti da quelli relativi alla norma ISO 9001.

In particolare, sono stati identificati, definiti e integrati nel sistema di gestione i processi aziendali relativi alla gestione delle risorse economiche e finanziarie che rappresentano un ambito particolarmente delicato in relazione alla possibile commissione dei reati previsti dal Decreto.

In Allegato 1 si riporta la mappa dei processi aziendali compresi nel Sistema di Gestione Aziendale.

1.7.2 Destinatari del Modello

Gli autori dei reati previsti dal d.lgs. n. 231/01 possono essere:

- ✓ soggetti in "posizione apicale", ad esempio il legale rappresentante, il direttore, i dirigenti e tutti i soggetti che, pur non essendo abilitati a rappresentare la società, ne esercitano di fatto la gestione e il controllo (art. 5, comma 1, lett. a, d.lgs. 231/01);
- ✓ i soggetti "subordinati", ossia i soggetti interni all'organizzazione aziendale sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale, nonché i soggetti esterni alla società incaricati dello svolgimento di determinati compiti sotto la direzione e la sorveglianza dei medesimi soggetti apicali (art. 5, comma 1, lett. b, d.lgs. 231/01);
- ✓ i soggetti "terzi" che agiscono in nome e per conto della società

1.7.3 Modifiche ed integrazione del Modello

Come sancito dal Decreto, l'adozione del Modello è "atto di emanazione dell'organo dirigente" (art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto), di conseguenza, una prima versione del documento, è stato approvato dal Consiglio di FONDAZIONE PALAZZO DUCALE il 27/04/2015, emanato con ordine di servizio del 12/10/2015 e modificato con delibera del Consiglio del 20.03.2023.

Le successive modifiche nonché le integrazioni del presente documento sono rimesse alla competenza del Consiglio d'Amministrazione di FONDAZIONE PALAZZO DUCALE.

La modifica e le integrazioni delle regole aziendali (processi/procedure/norme comportamentali) seguono modalità e responsabilità stabilite nella procedura di riferimento "DOC - Documenti e registrazioni".

1.7.4. Diffusione del modello

FONDAZIONE PALAZZO DUCALE promuove la conoscenza e la diffusione del Modello e degli aggiornamenti periodici necessari tra i destinatari all'interno (soggetti apicali/dipendenti) ed all'esterno (consulenti, collaboratori e fornitori) della società.

Informazione e formazione dei dipendenti

Il modello e tutti i documenti ad esso riferibili sono resi disponibili a tutto il personale aziendale attraverso la pubblicazione su server aziendale \iso9001\trasparenza.

Una copia del Modello è conservata a cura del Direttore Servizi

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di FONDAZIONE PALAZZO DUCALE garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti dei dipendenti. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali sia quelle già presenti in azienda che quelle da inserire.

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 è differenziata in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza: a tal fine l'Ente ha definito un programma di formazione per il personale che prevede il contenuto dei corsi, la loro frequenza, l'obbligatorietà della partecipazione.

Informazione ai partner

Relativamente ai partner, FONDAZIONE PALAZZO DUCALE garantisce che venga data adeguata informativa del sistema mediante la consegna di materiale illustrativo. L'avvenuta informativa deve risultare da un documento firmato dal consulente/partner, attestante la presa conoscenza dell'esistenza del Modello e dei principi in esso contenuti e l'impegno a rispettarli.

Comunicazione e formazione di fornitori, consulenti, collaboratori esterni

Tali soggetti sono informati del contenuto del Modello e del Codice Etico adottati da FONDAZIONE PALAZZO DUCALE, con specifico riguardo alle regole ed alle procedure relative alla specifica area operativa della società in contatto con la quale espletano la propria attività, attraverso l'invio di circolare esplicativa appositamente predisposta contenente:

- ✓ l'illustrazione della disciplina di riferimento (d.lgs. n. 231/01);
- ✓ l'illustrazione delle procedure che dovranno essere applicate nell'area di competenza;
- ✓ l'illustrazione delle funzioni e dei compiti dell'Organismo di Vigilanza;
- ✓ l'invito a prendere visione del Codice Etico.

1.7 ORGANISMO DI CONTROLLO INTERNO (Organismo di Vigilanza - OdV)

1.7.1 Individuazione dell'organismo di controllo interno (OdV)

In data 15/02/2019 il Consiglio ha conferito ad un organo monocratico (*Organismo di Vigilanza - OdV*) composto dall' Ing. Stefano Parodi, l'incarico di assumere le funzioni di controllo interno, con il compito di vigilare sull'osservanza, sull'applicazione e sull'efficacia del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento e di partecipare alla predisposizione delle regole aziendali (processi/procedure/norme comportamentali) idonee a garantirne il più corretto funzionamento, per quanto di competenza.

La nomina dell'OdV viene rinnovata su base triennale.

Per FONDAZIONE PALAZZO DUCALE l'Organismo di Vigilanza, in relazione ai compiti che è chiamato a svolgere, viene definito in modo da rispondere alle seguenti caratteristiche:

- ✓ autonomia e indipendenza: l'OdV è collocato come unità di staff in elevata posizione gerarchica e l'insieme dei membri che lo compongono deve garantire un'adeguata indipendenza e l'obiettività di giudizio;
- ✓ professionalità: il bagaglio di conoscenze, strumenti e tecniche, di cui i membri dell'OdV devono essere dotati per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata, è assicurato da un'accurata definizione dei requisiti minimi che devono essere soddisfatti per poter ricoprire il ruolo di membro dell'OdV;
- ✓ continuità di azione: per poter dare la garanzia di efficace e costante attuazione del modello, viene stabilito che il RSPP, supporti l'OdV nell'attività di monitoraggio e di verifica periodica;
- ✓ poteri di modifica e di iniziativa: l'OdV ha il potere/dovere di intraprendere le iniziative necessarie per adeguare il modello alle esigenze connesse al verificarsi di deviazioni o violazioni rispetto alle norme previste nel modello stesso o alle esigenze concrete dell'organizzazione.

1.7.2 Nomina, durata in carica e compenso

L'incarico di Organismo di Vigilanza, della durata di tre anni, è affidato con delibera del Consiglio e conseguente accettazione dei soggetti interessati.

Nella stessa delibera il Consiglio determina la misura del compenso annuo.

1.7.3 Impedimento, decadenza e revoca

L'Organismo di Vigilanza, in caso di suo impedimento, ne dà tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione, il quale promuove sollecitamente la sua sostituzione.

La decadenza dall'incarico di Organismo di Vigilanza si verifica in caso di perdita dei requisiti di eleggibilità.

Il Consiglio di Amministrazione, in tal caso, dichiara la decadenza dell'Organismo di Vigilanza, e promuove sollecitamente la sua sostituzione.

L'incarico può essere revocato qualora:

- a. si verifichino rilevanti inadempimenti rispetto al mandato conferito;
- b. il Consiglio di Amministrazione, solo successivamente all'affidamento dell'incarico, venga a conoscenza della ricorrenza di cause di incompatibilità o della mancanza dei requisiti necessari a ricoprire l'incarico.

In tali casi il Consiglio delibera la revoca e dispone sollecitamente la sostituzione del membro dell'Organismo di Vigilanza.

1.7.4 Responsabilità e compiti dell'Organismo di Vigilanza (OdV)

All'OdV è conferita la responsabilità di vigilare:

1. sull'osservanza delle prescrizioni del Modello, in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;
2. sull'efficacia del Modello, in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
3. sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione alle mutate condizioni aziendali.

Per questo all'O.d.V. sono affidati i seguenti compiti:

- ✓ attuare direttamente, ove necessario, periodici controlli, oltre a quelli previsti per il management operativo, nell'ambito delle aree di attività a rischio. Le evidenze di tali attività devono essere raccolte, elaborate e conservate in conformità a quanto stabilito dal processo "DOC Documenti e Registrazioni".

- ✓ controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione cartacea/informativa a supporto delle attività rilevanti a norma del Decreto, in conformità a quanto stabilito dalla procedura "DOC Documenti e Registrazioni".
- ✓ promuovere e monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, coordinandosi con le funzioni competenti al personale direttivo e, con funzioni di rappresentanza, a tutto il personale, compresi i neoassunti e i Consulenti;
- ✓ partecipare al processo di erogazione delle sanzioni;
- ✓ interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione a tali prescrizioni normative;
- ✓ riesaminare l'adeguatezza del sistema documentale aziendale, ai fini di un'efficace applicazione del modello;
- ✓ riesaminare periodicamente i processi aziendali e la struttura organizzativa, ai fini dell'aggiornamento sia della mappatura delle aree di attività a rischio sia del modello stesso;
- ✓ collaborare con il Collegio Sindacale al fine di ottimizzare l'efficienza e l'efficacia delle attività di sorveglianza;
- ✓ riferire periodicamente al Presidente, al Consiglio in merito allo stato di attuazione e adeguatezza del Modello.

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell'O.d.V. e dei connessi contenuti professionali, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'O.d.V. può avvalersi del supporto delle funzioni che, di volta in volta, si rendessero necessarie anche utilizzando gli strumenti aziendali già regolamentati attraverso il sistema di gestione aziendale

A tal fine, l'O.d.V. ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e deve essere costantemente informato dal management:

- a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre l'Azienda al rischio conseguente alla commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- b) sulla struttura organizzativa e il sistema delle deleghe e delle procure adottato dall'Azienda;
- c) sui rapporti con Consulenti;
- d) sui rapporti predisposti dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- e) su ogni informazione proveniente da terzi, comprese le segnalazioni aventi ad oggetto ogni violazione o per le quali vi sia il fondato motivo di ritenere che possa essere stata commessa una violazione del Modello, effettuate in forma scritta, orale o telematica;
- f) su informazioni relative ad atti ufficiali quali:
 - ✓ i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto e successive estensioni;
 - ✓ le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti e dagli Amministratori dirigenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
 - ✓ i procedimenti disciplinari comminati e le eventuali sanzioni irrogate.

1.7.5 Risorse a disposizione dell'Organismo di Vigilanza

Con la delibera di nomina, il Consiglio autorizza l'Organismo di Vigilanza, per tutta la durata dell'incarico, ad avvalersi, in qualsiasi momento, della collaborazione di tutte le funzioni interne della società, nonché dei consulenti esterni e dei revisori potendo disporre di un budget di spesa autonomo concordato.

1.8 SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole aziendali (processi/procedure/norme comportamentali) previste dal Modello stesso (cfr. art. 6, comma secondo, lett. E, art. 7, comma quarto, lett. B)

Sono soggetti al sistema disciplinare, di cui al presente Modello, tutti i "Dipendenti", gli Amministratori, i collaboratori esterni di FONDAZIONE PALAZZO DUCALE, nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con l'Azienda.

1.8.1 Sistema disciplinare e sanzionatorio nei confronti dei dipendenti

La violazione da parte dei dipendenti di disposizioni contenute nel presente Modello, o nei documenti ad esso collegati, costituisce illecito disciplinare che, conformemente a quanto stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro vigenti ed applicati e dalle norme di Legge in materia, dà luogo all'avvio di un procedimento disciplinare ad esito del quale, nel caso di verificata responsabilità del dipendente, viene emesso un provvedimento disciplinare avente contenuto ed effetti sanzionatori.

Il procedimento ed i provvedimenti disciplinari di cui sopra sono regolati dall'art. 7 legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), dai Contratti Collettivi e dal sistema disciplinare adottato dall'Ente.

I contratti collettivi nazionali che trovano applicazione all'interno della realtà di FONDAZIONE PALAZZO DUCALE sono due:

- 1) Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi;
- 2) Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi.

Conformemente a detta normativa, cui si fa integralmente rinvio, le sanzioni applicabili si distinguono in:

- a) biasimo inflitto verbalmente;
- b) biasimo inflitto per iscritto;
- c) multa;
- d) sospensione dalla retribuzione e dal servizio;
- e) licenziamento disciplinare.

La scelta circa il tipo e l'entità della sanzione da applicarsi di volta in volta sono valutati e determinati avendo riguardo ad elementi quali l'intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza e/o imprudenza e/o imperizia dimostrate, la rilevanza degli obblighi violati e/o del danno e/o del grado di pericolo cagionato all'azienda, la sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, il concorso nell'illecito di più dipendenti in accordo tra loro nel rispetto del generale principio di gradualità e di proporzionalità.

L'accertamento degli illeciti disciplinari, i conseguenti procedimenti e provvedimenti sanzionatori restano di competenza degli Organi e delle funzioni aziendali competenti, ancorché ne debba essere data pronta comunicazione all'OdV.

Quanto sino ad ora esposto, con riguardo a tutto il personale dipendente, vale ancor più per coloro che appartengono alla categoria dirigenziale, nel rispetto delle norme contrattuali specifiche della stessa categoria dirigenziale.

Tanto nei confronti del personale dipendente di categoria quanto nei confronti del personale dirigente l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni derivanti dai comportamenti illeciti di cui sopra verrà commisurata al livello di responsabilità ed autonomia dell'autore dell'illecito, ossia al livello di rischio a cui l'Ente può ragionevolmente ritenersi esposto, ex D.Lgs. n. 231/2001, a seguito della condotta come sopra contestata e sanzionata.

1.8.2 Sistema sanzionatorio nei confronti dei dirigenti

Qualora l'O.d.V. verificasse la violazione del presente Modello da parte di un dirigente, ne informerà prontamente il Consiglio Direttivo che prenderà gli opportuni provvedimenti, in conformità alla vigente normativa ed al Contratto Collettivo.

1.8.3 Sistema sanzionatorio nei confronti degli amministratori

Qualora l'O.d.V. verificasse la violazione del presente Modello da parte del Consiglio Direttivo ne informerà prontamente l'Assemblea dei Partecipanti e dei Sostenitori.

1.8.4 Sistema sanzionatorio nei confronti dei fornitori, consulenti e partner

Qualora si riscontrassero condotte contrastanti con le disposizioni del presente Modello poste in essere da detti soggetti, gli stessi saranno destinatari di censure scritte e/o, nei casi di maggiore gravità e sulla base delle disposizioni di legge applicabili, di atti di recesso per giusta causa, con ogni eventuale conseguenza anche sotto il profilo risarcitorio.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni, di cui al presente sistema disciplinare, tiene conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

FONDAZIONE PALAZZO DUCALE provvederà direttamente all'applicazione delle sanzioni disciplinari nel caso le violazioni siano state compiute da proprio personale dipendente e/o da membri del Consiglio Direttivo.

Ai consulenti, che operano direttamente o con loro dipendenti all'interno di FONDAZIONE PALAZZO DUCALE, è richiesto di approvare esplicitamente il sistema disciplinare adottato dall'Azienda. Nel caso di violazioni compiute da soggetti di cui sopra, le Società e/o i Professionisti si impegnano a mettere in atto le sanzioni disciplinari che saranno indicate da FONDAZIONE PALAZZO DUCALE a seguito del procedimento di infrazione rilevato dall'O.d.V. e sanzionato dal Consiglio Direttivo

L'applicazione delle sanzioni disciplinari, riferendosi alla violazione di tali regole, prescinde dal sorgere e dall'esito di un eventuale procedimento penale.²

L'O.d.V. deve essere informato circa la gestione dei procedimenti disciplinari.

² Peraltro, i principi di tempestività ed immediatezza rendono non soltanto non doveroso, ma altresì sconsigliabile ritardare l'irrogazione della sanzione disciplinare in attesa dell'esito del giudizio eventualmente instaurato davanti all'Autorità Giudiziaria (così Linee Guida Confindustria II, 3).

1.9 ESCLUSIONI

Dall'analisi dei rischi sviluppata sono risultati escludibili con ragionevole certezza, vista la configurazione dell'attuale compagine societaria le seguenti fattispecie di reato:

REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (LEGGE 23 LUGLIO 2009, N. 99) (ART. 25 BIS-1 DEL DECRETO)

- Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali
- Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio
- Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
- Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
- Art. 517 ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
- Art. 517 quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione dei prodotti di origine dei prodotti agroalimentari

ART. 25 QUATER DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO

- Artt. 270-bis c.p. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
- Art. 280 c.p. Attentato per finalità terroristiche o di eversione
- Art. 289-bis c.p. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

ART. 25 QUATER.1 - PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

ART. 25 QUINQUIES - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

- Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
- Art. 600-bis c.p. Prostituzione minorile
- Art. 600-ter c.p. Pornografia minorile
- Art. 600-quater c.p. Detenzione di materiale pornografico
- Art. 600-quater.1 c.p. Pornografia virtuale
- Art. 600-quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
- Art. 601c.p. Tratta di persone
- Art. 602c.p. Acquisto e alienazione di schiavi

25-SEXIES. ABUSI DI MERCATO.

- Art. 184 D. Lgs. 58/98 Abuso di informazioni privilegiate
- Art. 185 D. Lgs. 58/98 Manipolazione del mercato

REATI TRANSNAZIONALI (LEGGE 16 MARZO 2006, N. 146)

- Art. 416 c.p. Associazione per delinquere
- Art. 416bis c.p. Associazione di tipo mafioso
- Art. 378 c.p. Favoreggiamento personale

REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 TER DEL DECRETO) (L. 15 LUGLIO 2009, N. 94)

- Art. 416 bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso
- Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis c.p., ovvero, al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso
- Art. 74 DPR 309/90 Delitti di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Art. 407 co. 2, lett. a), n. 5) c.p.p. Delitti sulle armi

Per quanto riguarda i reati societari Fondazione Palazzo Ducale, pur non ritenendo tecnicamente applicabili le disposizioni previste in tema di società alle fondazioni senza scopo di lucro, ha ugualmente ritenuto di predisporre una parte speciale dedicata al preciso scopo di dettare a tutti i destinatari del Modello i principi e le norme di comportamento che devono essere seguite:

- a) nel trattamento di dati attinenti agli aspetti economici dell'Ente
- b) nella gestione delle operazioni/attività afferenti la rendicontazione
- c) nel trattamento della documentazione dell'Ente.

Qualora il Consiglio e il Direttore ritenessero di modificare le valutazioni effettuate circa le presente esclusioni, verrà conseguentemente aggiornato il modello.

PARTE SPECIALE "A" - REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Revisione	Data	Natura della modifica
0	20.03.2023	Prima emissione

1. GENERALITÀ

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, i seguenti Enti o categorie di Enti:

- ✓ istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- ✓ enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali, ad esempio, Ministeri, Camera e Senato, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Banca d'Italia, Consob, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate, ISVAP);
- ✓ Regioni;
- ✓ Province;
- ✓ Partiti politici ed associazioni loro collegate;
- ✓ Comuni e società municipalizzate;
- ✓ Comunità montane, loro consorzi e associazioni;
- ✓ Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- ✓ tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (quali, ad esempio, INPS, CNR, INAIL, INPDAL, INPDAP, ISTAT, ENASARCO);
- ✓ ASL;
- ✓ Enti e Monopoli di Stato;
- ✓ Soggetti di diritto privato che esercitano pubblico servizio (ad esempio, la RAI);
- ✓ Fondi pensione o casse di assistenza loro collegati;
- ✓ Fondazioni di previdenza ed assistenza.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera ed in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie di reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "pubblici ufficiali" e degli "incaricati di pubblico servizio".

Ai sensi dell'articolo n. 357, comma 1, c.p., è considerato pubblico ufficiale "agli effetti della legge penale" colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa". Il secondo comma

dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi". Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali "casi dubbi", può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche tutti coloro che, in base allo statuto, nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza.

La definizione della categoria di "soggetti incaricati di un pubblico servizio" si rinviene all'art. 358 c.p. il quale recita che "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Il legislatore puntualizza la nozione di "pubblico servizio" attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il servizio, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato, del pari alla "pubblica funzione", da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

2. LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "A", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del Decreto. che, sulla base delle risultanze dell'analisi dei rischi, potrebbero essere poste in essere da Fondazione Palazzo Ducale nell'ambito dello svolgimento della sua attività tipica.

2.1 Malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-bis c.p.).

"Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per

gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta). Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Fondazione Palazzo Ducale.

2.2 Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-ter c.p.)

"Salvo che il fatto non costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito".

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. In questo caso, a differenza di quanto visto al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Inoltre, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa in danno dei medesimi soggetti, nel senso che la punibilità a questo titolo è configurabile solo nei casi in cui non lo sia a titolo della predetta ipotesi di truffa.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Fondazione Palazzo Ducale.

2.3 Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1 c.p.)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da multa da € 51 a € 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549

La norma fa riferimento alla generica ipotesi di truffa (art. 640 c.p.), aggravata dal fatto che il danno economico derivante dall'attività ingannatoria del reo ricade sullo Stato o su altro ente pubblico.

La condotta consiste, sostanzialmente, in qualsiasi tipo di menzogna (compreso l'indebito silenzio su circostanze che devono essere rese note) tramite la quale si ottiene che taluno cada in errore su qualcosa e compia, di conseguenza, un atto di disposizione che non avrebbe compiuto se avesse conosciuto la verità. Per la consumazione del reato occorre che sussista, oltre a tale condotta, il conseguente profitto di qualcuno (chiunque esso sia, anche diverso dall'ingannatore) e il danno dello Stato o dell'ente pubblico.

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere supportate da documentazione artefatta, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Fondazione Palazzo Ducale.

2.4 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

"La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o della Comunità Europea".

La fattispecie si realizza se il fatto previsto dall'art. 640 c.p. (ossia la truffa) riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Fondazione Palazzo Ducale.

2.5 Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio semplice o aggravata (art. 318-319-319 bis c.p.)

"Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a cinque anni."

"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni".

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui il pubblico ufficiale, o l'incaricato di pubblico servizio ricevano, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere atti contrari al proprio ufficio, ovvero per compiere, omettere o ritardare atti del proprio ufficio (determinando un vantaggio in favore del corruttore). Si ricorda che il reato di corruzione è un reato a concorso necessario, in cui vengono puniti sia il corrotto che il corruttore (cfr. art. 321 c.p.).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato è mero soggetto passivo, che subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

La nozione di pubblico ufficiale è quella definita dall'art. 357 c.p. Qui, come è chiaro, si tratta di atti che non contrastano con i doveri d'ufficio. Il reato può essere integrato anche quando il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto.

Si ha circostanza aggravante se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Tali ipotesi di reato sono potenzialmente configurabili in Fondazione Palazzo Ducale.

2.6 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)

"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni".

Tale ipotesi di reato può venire in rilievo in quei casi in cui l'Azienda sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, tramite un proprio esponente, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Fondazione Palazzo Ducale.

2.7 Induzione indebita a dare o a promettere utilità (Art. 319 quater c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni». Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni".

Il reato sarà integrato qualora il pubblico agente ponga in essere nei confronti del privato un'attività di suggestione, di persuasione, di pressione morale che, pur avvertibile come illecita, non ne annienta la libertà di autodeterminazione. In questo caso sarà punibile anche il soggetto privato indebitamente indotto alla promessa o alla dazione illecita.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Fondazione Palazzo Ducale.

2.8 Concussione (art. 317 c.p.)

"Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni".

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute. E' ipotizzabile il concorso del privato nella concussione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio in danno di un altro soggetto privato.

La condotta costringitiva deve minare la libertà di autodeterminazione del soggetto che la subisce, tanto da rendergli impossibile resistere alla illecita pretesa.

La differenza tra la concussione e corruzione risiede nell'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Fondazione Palazzo Ducale.

2.9 Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

"Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità".

In base all'art. 321 c.p. colui che corrompe commette una autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di pubblico servizio) che si è lasciato corrompere nei modi e ponendo in essere le condotte contemplate negli articoli sopra richiamati.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Fondazione Palazzo Ducale.

2.10 Istigazione alla corruzione e corruzione attiva (art. 322 c.p.)

"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro ad altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Fondazione Palazzo Ducale.

2.11 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (Art. 377 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Fondazione Palazzo Ducale.

2.12 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Artt. 320 c.p.)

"Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo".

Le disposizioni dell'articolo 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, quale definito dall'art. 358 c.p., ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

"Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità".

In base all'art. 321 c.p. colui che corrompe commette una autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di pubblico servizio) che si è lasciato corrompere nei modi e ponendo in essere le condotte contemplate negli articoli sopra richiamati.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Fondazione Palazzo Ducale.

2.13 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Art. 322 bis c.p.)

"Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322 terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;
 - 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti della Comunità europea;
 - 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
 - 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono la Comunità europea;
 - 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio
- 5.bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi".

Le disposizioni degli artt. da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma c.p., si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee, nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa

comunitaria, e alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati.

Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio.

Ciò premesso, va detto che l'art. 322-bis c.p. incrimina altresì – e questo è d'interesse per i privati che abbiano a che fare con i soggetti sopra elencati – tutti coloro che compiano le attività colpite dagli artt. 321 e 322 c.p. (cioè attività corruttive) nei confronti delle persone medesime, e non solo i soggetti passivi della corruzione.

Inoltre, l'art. 322-bis c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità “a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea, n.d.r.] o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali”.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Fondazione Palazzo Ducale.

3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Amministratori, Dirigenti, Dipendenti di Fondazione Palazzo Ducale nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e consulenti, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti denominati “Destinatari”).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

4 AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

I reati sopra considerati hanno come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato) e lo svolgimento di attività concretanti una pubblica funzione o un pubblico servizio.

In particolare, vengono tenute in considerazione le attività di:

1. Gestione Concessioni, Licenze, Autorizzazioni o Certificati, Contributi, Contratti Sovvenzioni e Finanziamenti;
2. Organizzazione e gestione delle risorse umane;
3. Gestione del contenzioso;
4. Gestione dei Rapporti con Funzionari Pubblici, Autorità di controllo in occasione di verifiche e accertamenti
5. Gestione Adempimenti Societari/Amministrativi/Giuslavoristici

Tenuto conto, peraltro, della molteplicità dei rapporti che Fondazione Palazzo Ducale intrattiene con Amministrazioni Pubbliche sono state individuate delle aree di rischio per le quali sono state elaborate delle schede di dettaglio contenenti mere ipotesi di comportamenti delittuosi, nell'ambito del processo aziendale di riferimento (occasione, finalità e modalità di esecuzione del comportamento illecito), accompagnate dalle identificazioni dei processi aziendali contenenti i controlli a mitigazione del rischio dei comportamenti illeciti.

SCHEDA 1

TIPOLOGIA DI REATO	✓ MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO ✓ PECULATO, CONCUSSIONE, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI	
AREA DI RISCHIO	Ottenimento di Concessioni, Licenze, Autorizzazioni o Certificati Contributi, Sovvenzioni, Finanziamenti	
ATTIVITÀ/PROCESSI AZIENDALI	Si ritengono più specificatamente a rischio i seguenti ambiti definiti all'interno di processi/procedure aziendali e le relative attività compresi nel sistema di gestione aziendale: ✓ Sviluppo di nuovi progetti di investimento e di migliorie e modifiche su infrastrutture e impianti ✓ Controlli, collaudi e manutenzione di impianti, macchine e apparecchiature ✓ Gestione e assunzione del personale ✓ Formazione del personale	
SOGGETTI COINVOLTI	✓ Presidente ✓ Direttore ✓ Direzione Servizi ✓ Direzione Cultura ✓ Amministrazione e contabilità ✓ Gestione Tecnica ✓ RSPP ✓ Gestione Risorse Umane	
Occasione del Comportamento Illecito	Possibili Finalità del Comportamento Illecito	Possibili Modalità di Esecuzione del Comportamento Illecito
Effettuazione di pagamenti correnti con le risorse ottenute come finanziamento.	Aumentare la disponibilità di spesa.	✓ Alterazione/contraffazione della documentazione trasmessa agli Enti Pubblici competenti (i.e. per l'ottenimento/rinnovo di autorizzazioni, licenze e concessioni; per ottenere sgravi contributivi, etc.); ✓ Utilizzo dei finanziamenti erogati per altre finalità rientranti nella corrente gestione aziendale; ✓ Utilizzo dei finanziamenti pubblici/agevolati per la costituzione di una nuova società.
Documenti aziendali, contenenti le misure di Mitigazione del Rischio dei Comportamenti Illeciti		
✓ CODICE ETICO ✓ Principi generali di comportamento ✓ Struttura organizzativa ✓ Sistema deleghe e procure		

SCHEDA 2

TIPOLOGIA DI REATO:	✓ INDEBITA PERCEZIONE DI CONTRIBUTI, FINANZIAMENTI E ALTRE EROGAZIONI DA PARTE DELLO STATO ✓ TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE ✓ PECULATO, CONCUSSIONE, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI	
AREA DI RISCHIO	Ottenimento di Concessioni, Licenze, Autorizzazioni o Certificati Contributi, Sovvenzioni, Finanziamenti	
ATTIVITÀ/PROCESSI AZIENDALI	Si ritengono più specificatamente a rischio i seguenti ambiti definiti all'interno di processi/procedure aziendali e le relative attività compresi nel sistema di gestione aziendale: ✓ Sviluppo di nuovi progetti di investimento e di migliorie e modifiche su impianti e processi ✓ Controlli, collaudi e manutenzione di impianti, macchine e apparecchiature ✓ Gestione e assunzione del personale ✓ Formazione del personale	
SOGGETTI COINVOLTI	✓ Presidente ✓ Direttore ✓ Direzione Servizi ✓ Direzione Cultura ✓ Amministrazione e contabilità ✓ Gestione Tecnica ✓ RSPP ✓ Gestione Risorse Umane	
Occasione del Comportamento Illecito	Possibili Finalità del Comportamento Illecito	Possibili Modalità di Esecuzione del Comportamento Illecito
Predisposizione e presentazione della documentazione all'Ente Pubblico competente al fine di attestare l'appartenenza alla categoria destinataria del beneficio (agevolazione, sovvenzione, finanziamento, etc.).	Ottenere sovvenzioni o finanziamenti senza averne i requisiti.	✓ Alterazione/contraffazione della documentazione trasmessa agli enti pubblici competenti; ✓ Redazione di reportistica e documentazione fallace.
Documenti e Processi indicati nel sistema di gestione aziendale, contenenti le misure di Mitigazione del Rischio dei Comportamenti Illeciti		
✓ CODICE ETICO ✓ Principi generali di comportamento ✓ Struttura organizzativa ✓ Sistema deleghe e procure		

SCHEDA 3

TIPOLOGIA DI REATO	✓ TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O ALTRO ENTE PUBBLICO ✓ PECULATO, CONCUSSIONE, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI	
AREA DI RISCHIO	Gestione del Contenzioso Giudiziale e Stragiudiziale (Civile, Penale, Amministrativo e Giuslavoristico), Nomina dei Legali e Coordinamento e Supporto delle Loro Attività (Contenzioso non Caratteristico Rispetto al Business)	
ATTIVITÀ/PROCESSI AZIENDALI	Si ritengono più specificatamente a rischio i seguenti ambiti definiti all'interno di processi/procedure aziendali e le relative attività compresi nel sistema di gestione aziendale: ✓ Coinvolgimento in procedimenti giudiziari o arbitrari	
SOGGETTI COINVOLTI	✓ Consiglio Direttivo ✓ Direzione	
Occasione del Comportamento Illecito	Possibili Finalità del Comportamento Illecito	Possibili Modalità di Esecuzione del Comportamento Illecito
Gestione contenzioso contrattuale.	Aggiudicarsi il buon esito del contenzioso fornendo informazioni non corrispondenti alla realtà.	Redazione di reportistica e documentazione fallace.
Documenti e Processi indicati nel sistema di gestione aziendale, contenenti le misure di Mitigazione del Rischio dei Comportamenti Illeciti		
✓ CODICE ETICO ✓ Principi generali di comportamento		
AREA DI RISCHIO	Gestione del personale	
ATTIVITÀ/PROCESSI AZIENDALI	Si ritengono più specificatamente a rischio i seguenti ambiti definiti all'interno di processi/procedure aziendali e le relative attività compresi nel sistema di gestione aziendale: ✓ Assunzione e gestione del personale	
SOGGETTI COINVOLTI	✓ Consiglio Direttivo ✓ Direzione ✓ Gestione Risorse Umane	
Occasione del Comportamento Illecito	Possibili Finalità del Comportamento Illecito	Possibili Modalità di Esecuzione del Comportamento Illecito
✓ Comunicazione degli infortuni sul lavoro; ✓ Comunicazioni relative agli aspetti previdenziali ed assistenziali; ✓ Esecuzione di pagamenti verso enti pubblici;	✓ Ottenere maggiori entrate a fronte di indennità non dovute; ✓ Ottenere una riduzione degli oneri previdenziali e assistenziali in capo all'azienda; ✓ Ridurre i costi; ✓ Benefici economico/finanziari.	✓ Alterazione/contraffazione della documentazione trasmessa agli enti pubblici competenti(i.e. per l'ottenimento / rinnovo di autorizzazioni, licenze e concessioni; per ottenere sgravi contributivi, etc.); ✓ Effettuazione pagamenti non corretti; ✓ Redazione di reportistica e documentazione fallace;
Documenti e Processi indicati nel sistema di gestione aziendale, contenenti le misure di Mitigazione del Rischio dei Comportamenti Illeciti		
✓ CODICE ETICO ✓ Principi generali di comportamento ✓ RU – Gestione Risorse Umane		

SCHEDA 4

TIPOLOGIA DI REATO	✓ TRUFFA IN DANNI DELLO STATO O ALTRO ENTE PUBBLICO ✓ TRUFFA AGGRAVATA ✓ PECULATO, CONCUSSIONE, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI	
AREA DI RISCHIO	Ottenimento di Concessioni, Licenze, Autorizzazioni o Certificati Contributi, Sovvenzioni, Finanziamenti	
ATTIVITÀ/PROCESSI AZIENDALI	Si ritengono più specificatamente a rischio i seguenti ambiti definiti all'interno di processi/procedure aziendali e le relative attività compresi nel sistema di gestione aziendale: ✓ Sviluppo di nuovi progetti di investimento e di migliorie e modifiche su impianti e processi ✓ Controlli, collaudi e manutenzione di impianti, macchine e apparecchiature ✓ Gestione e assunzione del personale ✓ Formazione del personale	
SOGGETTI COINVOLTI	✓ Consiglio Direttivo ✓ Direzione ✓ Direzione Servizi ✓ Direzione Cultura ✓ Amministrazione e Contabilità ✓ Servizio Tecnico ✓ RSPP ✓ Gestione Risorse Umane	
Occasione del Comportamento Illecito	Possibili Finalità del Comportamento Illecito	Possibili Modalità di Esecuzione del Comportamento Illecito
Predisposizione della documentazione tecnica e amministrativa necessaria all'ottenimento/rinnovo di autorizzazioni, licenze e concessioni.	✓ Ottenere le licenze/autorizzazioni/ certificati; ✓ Beneficio economico derivante da minori costi aziendali diretti. ✓ <i>Conseguimento di erogazioni pubbliche</i>	✓ Alterazione del contenuto e/o omissione di dati/informazioni nella documentazione tecnica e amministrativa trasmessa agli enti pubblici competenti, necessaria all'ottenimento/rinnovo di autorizzazioni, licenze e concessioni. ✓ Redazione di reportistica e documentazione fallace.
Documenti e Processi indicati nel sistema di gestione aziendale, contenenti le misure di Mitigazione del Rischio dei Comportamenti Illeciti		
✓ CODICE ETICO ✓ Principi generali di comportamento ✓ Struttura organizzativa ✓ Sistema deleghe e procure ✓ RU – Gestione risorse Umane		

SCHEDA 5

TIPOLOGIA DI REATO	✓ CORRUZIONE PER UN ATTO D'UFFICIO O CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO ✓ ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE/ CORRUZIONE ATTIVA ✓ PECULATO, CONCUSSIONE, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI	
AREA DI RISCHIO	Ottenimento di Concessioni, Licenze, Autorizzazioni o Certificati Contributi, Sovvenzioni, Finanziamenti	
ATTIVITÀ/PROCESSI AZIENDALI	Si ritengono più specificatamente a rischio i seguenti ambiti definiti all'interno di processi/procedure aziendali e le relative attività compresi nel sistema di gestione aziendale: ✓ Sviluppo di nuovi progetti di investimento e di migliorie e modifiche su impianti e processi ✓ Controlli, collaudi e manutenzione di impianti, macchine e apparecchiature ✓ Gestione e assunzione del personale ✓ Formazione del personale	
SOGGETTI COINVOLTI	✓ Direzione ✓ Direzione Servizi ✓ Direzione Cultura ✓ Amministrazione e Contabilità ✓ Servizio Tecnico ✓ RSPP ✓ Gestione Risorse Umane	
Occasione del Comportamento Illecito	Possibili Finalità del Comportamento Illecito	Possibili Modalità di Esecuzione del Comportamento Illecito
✓ Rapporti con funzionari pubblici competenti per l'ottenimento / rinnovo di autorizzazioni, licenze e concessioni	✓ Ottenere licenze/autorizzazioni/ certificati; ✓ Beneficio economico derivante da minori costi aziendali diretti	✓ Indurre il funzionario a rilasciare autorizzazioni/ licenze/ certificati senza averne i requisiti o con procedure diverse da quelle previste dall'Ente attraverso: ▪ Assunzione di persona legata al funzionario/soggetto pubblico da vincoli di parentela, affinità, amicizia o comunque su segnalazione di quest'ultimo; ▪ Cancellazione non motivata (totale o parziale) di un credito della società nei confronti di un funzionario pubblico o di un terzo a questi collegato o concessione di un piano di rientro a condizioni finanziarie ingiustificatamente favorevoli; ▪ Dazione/promessa di denaro; ▪ Gestione impropria delle spese di Marketing, Rappresentanza e delle Liberalità; ▪ Gestione impropria di beni a disposizione dell'azienda.
AREA DI RISCHIO	Aspetti Relativi alla Gestione di Contributi, Contratti e Finanziamenti	
ATTIVITÀ/PROCESSI AZIENDALI	Si ritengono più specificatamente a rischio i seguenti ambiti definiti all'interno di processi/procedure aziendali e le relative attività compresi nel sistema di gestione aziendale: ✓ Realizzazione di programmi/attività finanziate attraverso fondi pubblici ✓ Gestione e assunzione del personale	
SOGGETTI COINVOLTI	✓ Direzione ✓ Direzione Servizi ✓ Direzione Cultura ✓ Amministrazione e Contabilità	
Occasione del Comportamento Illecito	Possibili Finalità del Comportamento Illecito	Possibili Modalità di Esecuzione del Comportamento Illecito
Predisposizione e presentazione della documentazione all'Ente Pubblico competente al fine di attestare l'appartenenza alla categoria destinataria del beneficio (agevolazione, sovvenzione, finanziamento, etc.).	Indurre il funzionario a riconoscere all'azienda contributi, sovvenzioni o finanziamenti senza averne i requisiti.	✓ Assunzione di persona legata al funzionario/soggetto pubblico da vincoli di parentela, affinità, amicizia o comunque su segnalazione di quest'ultimo; ✓ Cancellazione non motivata (totale o parziale) di un credito della società nei confronti di un funzionario pubblico o di un terzo a questi collegato o concessione di un piano di rientro a condizioni finanziarie ingiustificatamente favorevoli;

		✓ Dazione/promessa di denaro; ✓ Gestione impropria delle spese di Marketing, Rappresentanza e delle Liberalità; ✓ Riconoscimento di utilità diverse al funzionario pubblico attraverso consulenti esterni incaricati di gestire il rapporto con la pubblica amministrazione; ✓ Utilizzo di fornitori di beni e servizi (anche consulenti) legati al funzionario soggetto pubblico da vincoli di parentela, affinità, amicizia o comunque su segnalazione di quest'ultimo.
AREA DI RISCHIO	Gestione dei Rapporti con Funzionari Pubblici , Autorità di polizia o doganali in Occasione di Verifiche e Accertamenti	
ATTIVITÀ/PROCESSI AZIENDALI	Si ritengono più specificatamente a rischio i seguenti ambiti definiti all'interno di processi/procedure aziendali e le relative attività compresi nel sistema di gestione aziendale: ✓ Gestione infortuni/incidenti ambientali ✓ Sviluppo di nuovi progetti di investimento e di migliorie e modifiche su impianti e processi ✓ Controlli, collaudi e manutenzione di impianti, macchine e apparecchiature ✓ Gestione attività amministrative	
SOGGETTI COINVOLTI	✓ Direzione ✓ Direzione Servizi ✓ Amministrazione e Contabilità ✓ Servizio Tecnico ✓ RSPP	
Occasione del Comportamento Illecito	Possibili Finalità del Comportamento Illecito	Possibili Modalità di Esecuzione del Comportamento Illecito
✓ Effettuazione di comunicazioni alle Autorità preposte al controllo delle attività regolate dalla legge; ✓ Rapporti con i funzionari pubblici in relazione all'esecuzione degli adempimenti societari / giuslavoristici previsti dalle relative normative di riferimento.	Indurre il funzionario pubblico a garantire il buon esito degli adempimenti in oggetto omettendo rilievi/eccezioni o a consentire procedure più rapide e semplificate rispetto al normale procedimento o contrarie ai doveri di ufficio.	✓ Assunzione di persona legata al funzionario/soggetto pubblico da vincoli di parentela, affinità, amicizia o comunque su segnalazione di quest'ultimo; ✓ Cancellazione non motivata (totale o parziale) di un credito della società nei confronti di un funzionario pubblico o di un terzo a questi collegato o concessione di un piano di rientro a condizioni finanziarie ingiustificatamente favorevoli; ✓ Dazione/promessa di denaro; ✓ Gestione impropria delle spese di Marketing, Rappresentanza e delle Liberalità; ✓ Gestione impropria di beni a disposizione dell'azienda; ✓ Riconoscimento di utilità diverse al funzionario pubblico attraverso consulenti esterni incaricati di gestire il rapporto con la pubblica amministrazione; ✓ Utilizzo di fornitori di beni e servizi (anche consulenti) legati al funzionario soggetto pubblico da vincoli di parentela, affinità, amicizia o comunque su segnalazione di quest'ultimo.
AREA DI RISCHIO	Gestione Adempimenti Societari/Amministrativi/Giuslavoristici	
ATTIVITÀ/PROCESSI AZIENDALI	Si ritengono più specificatamente a rischio i seguenti ambiti definiti all'interno di processi/procedure aziendali e le relative attività compresi nel sistema di gestione aziendale: ✓ Adempimenti presso gli Enti pubblici o Autorità di vigilanza	
Occasione del Comportamento Illecito	Possibili Finalità del Comportamento Illecito	Possibili Modalità di Esecuzione del Comportamento Illecito
✓ Effettuazione di verifiche, controlli ed ispezioni da parte dei funzionari pubblici circa il rispetto degli adempimenti previsti dalla legislazione in vigore (es: temi ambientali e salute e sicurezza sul luogo di lavoro...) ✓ Rapporti con i Funzionari	✓ Indurre il funzionario ad omettere rilievi/eccezioni e/o ad adottare provvedimenti favorevoli per la società; ✓ Indurre i funzionari ad effettuare o omettere l'emissione di provvedimenti che possano comportare una sanzione o il riconoscimento di responsabilità in capo alla	✓ Assunzione di persona legata al funzionario/soggetto pubblico da vincoli di parentela, affinità, amicizia o comunque su segnalazione di quest'ultimo; ✓ Cancellazione non motivata (totale o parziale) di un credito della società nei confronti di un funzionario pubblico o di un terzo a questi collegato o concessione di un piano di rientro a condizioni finanziarie ingiustificatamente favorevoli; ✓ Dazione/promessa di denaro;

Publici in occasione di visite ispettive, controlli e accertamenti sul rispetto degli adempimenti societari / amministrativi.	Società.	✓ Gestione impropria delle spese di Marketing, Rappresentanza e delle Liberalità; ✓ Gestione impropria di beni a disposizione dell'azienda; ✓ Riconoscimento di utilità diverse al funzionario pubblico attraverso consulenti esterni incaricati di gestire il rapporto con la pubblica amministrazione; ✓ Utilizzo di fornitori di beni e servizi (anche consulenti) legati al funzionario soggetto pubblico da vincoli di parentela, affinità, amicizia o comunque su segnalazione di quest'ultimo.
SOGGETTI COINVOLTI	✓ Direzione ✓ Direzione Servizi ✓ Direzione Cultura ✓ Amministrazione e Contabilità ✓ Ufficio Tecnico	
Documenti e Processi indicati nel sistema di gestione aziendale, contenenti le misure di Mitigazione del Rischio dei Comportamenti Illeciti		
✓ CODICE ETICO ✓ Principi generali di comportamento ✓ Struttura organizzativa ✓ Sistema deleghe e procure ✓ RU-Gestione risorse umane ✓ APP-Approvvigionamento		

PARTE SPECIALE "A"

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

SCHEDA 6

TIPOLOGIA DI REATO	✓ ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE / CORRUZIONE ATTIVA ✓ CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI ✓ PECULATO, CONCUSSIONE, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI ✓ INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	
AREA DI RISCHIO	Gestione del Contenzioso Giudiziale e Stragiudiziale (Civile, Penale, Amministrativo e Giuslavoristico), Nomina dei Legali e Coordinamento e Supporto delle Loro Attività (Contenzioso non Caratteristico Rispetto al Business)	
ATTIVITÀ/PROCESSI AZIENDALI	Si ritengono più specificatamente a rischio i seguenti ambiti definiti all'interno di processi/procedure aziendali e le relative attività compresi nel sistema di gestione aziendale: ✓ Coinvolgimento in procedimenti giudiziari o arbitrari	
SOGGETTI COINVOLTI	✓ Direzione ✓ Direzione Servizi ✓ Direzione Cultura ✓ Amministrazione e Contabilità	
Occasione del Comportamento Illecito	Possibili Finalità del Comportamento Illecito	Possibili Modalità di Esecuzione del Comportamento Illecito
✓ Rapporti con i Giudici, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito di processi civili, penali amministrativi.	✓ Indurre il funzionario pubblico (giudice, perito o altro) a favorire la società in un procedimento/processo civile, penale o amministrativo; ✓ Influenzare la definizione del contenzioso sia attivo che passivo a favore dell'azienda e del suo risultato economico.	✓ Assunzione di persona legata al funzionario/soggetto pubblico da vincoli di parentela, affinità, amicizia o comunque su segnalazione di quest'ultimo; ✓ Cancellazione non motivata (totale o parziale) di un credito della società nei confronti di un funzionario pubblico o di un terzo a questi collegato o concessione di un piano di rientro a condizioni finanziarie ingiustificatamente favorevoli; ✓ Dazione/promessa di denaro; ✓ Gestione impropria delle spese di Marketing, Rappresentanza e delle Liberalità; ✓ Gestione impropria di beni a disposizione dell'azienda; ✓ Riconoscimento di utilità diverse al funzionario pubblico attraverso consulenti esterni incaricati di gestire il rapporto con la pubblica amministrazione; ✓ Utilizzo di fornitori di beni e servizi (anche consulenti) legati al funzionario soggetto pubblico da vincoli di parentela, affinità, amicizia o comunque su segnalazione di quest'ultimo.
Documenti e Processi indicati nel sistema di gestione aziendale, contenenti le misure di Mitigazione del Rischio dei Comportamenti Illeciti		
✓ CODICE ETICO ✓ Principi generali di comportamento ✓ Struttura organizzativa ✓ Sistema deleghe e procure ✓ RU-Gestione Risorse Umane ✓ APP-Approvvigionamento		

SCHEDA 7

TIPOLOGIA DI REATO	✓ CONCUSSIONE ✓ PECULATO, CONCUSSIONE, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI	
AREA DI RISCHIO	Ottenimento di Concessioni, Licenze, Autorizzazioni o Certificati Contributi, Sovvenzioni, Finanziamenti	
ATTIVITÀ/PROCESSI AZIENDALI	Si ritengono più specificatamente a rischio i seguenti ambiti definiti all'interno di processi/procedure aziendali e le relative attività compresi nel sistema di gestione aziendale: ✓ Sviluppo di nuovi progetti di investimento e di migliorie e modifiche su impianti e processi ✓ Controlli, collaudi e manutenzione di impianti, macchine e apparecchiature ✓ Gestione e assunzione del personale ✓ Formazione del personale	
SOGGETTI COINVOLTI	✓ Direzione ✓ Direzione Servizi ✓ Direzione Cultura ✓ Amministrazione e Contabilità ✓ Gestione Risorse Umane ✓ Ufficio Tecnico	
Occasione del Comportamento Illecito	Possibili Finalità del Comportamento Illecito	Possibili Modalità di Esecuzione del Comportamento Illecito
Rapporti e contatti con pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio	✓ Ottenere le licenze/ autorizzazioni/ certificati; ✓ Beneficio economico derivante da minori costi aziendali diretti. ✓ Conseguimento di erogazioni pubbliche	✓ Assunzione di persona legata al funzionario/soggetto pubblico da vincoli di parentela, affinità, amicizia o comunque su segnalazione di quest'ultimo; ✓ Cancellazione non motivata (totale o parziale) di un credito della società nei confronti di un funzionario pubblico o di un terzo a questi collegato o concessione di un piano di rientro a condizioni finanziarie ingiustificatamente favorevoli; ✓ Dazione/promessa di denaro; ✓ Gestione impropria delle spese di Marketing, Rappresentanza e delle Liberalità; ✓ Gestione impropria di beni a disposizione dell'azienda; ✓ Riconoscimento di utilità diverse al funzionario pubblico, attraverso consulenti esterni incaricati di gestire il rapporto con la pubblica amministrazione; ✓ Utilizzo di fornitori di beni e servizi (anche consulenti) legati al funzionario soggetto pubblico da vincoli di parentela, affinità, amicizia o comunque su segnalazione di quest'ultimo.
Documenti e Processi indicati nel sistema di gestione aziendale, contenenti le misure di Mitigazione del Rischio dei Comportamenti Illeciti		
✓ CODICE ETICO ✓ Principi generali di comportamento ✓ Struttura organizzativa ✓ Sistema deleghe e procure ✓ APP-Approvvigionamento ✓ TEC-Gestione Tecnica ✓ RU-Gestione risorse umane		

4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

È fatto espresso divieto a carico degli Organi di Fondazione Palazzo Ducale, dei dipendenti, dei consulenti, dei partner e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- ✓ tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività in cui è coinvolta la PA;
- ✓ osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge;
- ✓ assicurare il corretto svolgimento di tutti i processi in cui ci si interfaccia con la PA;
- ✓ predisporre l'apposita documentazione richiesta dalla procedura quadro per i rapporti con la PA.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- ✓ compiere azioni o tentare comportamenti che possano, anche solo, essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, o che possano portare privilegio per sé e/o altri;
- ✓ assicurare favori di qualsiasi genere a soggetti incaricati di svolgere un pubblico servizio anche per interposta persona, tali da influenzare il libero svolgimento della loro attività;
- ✓ effettuare spese di rappresentanza arbitrarie che prescindono dagli obiettivi dell'Ente;
- ✓ esibire documenti, o divulgare informazioni riservate;
- ✓ ammettere, per collaboratori esterni, compensi che non siano correlati al tipo di incarico da loro svolto su base contrattuale;
- ✓ danneggiare il funzionamento di reti informatiche, o di dati contenuti all'interno al fine di ottenere un ingiusto vantaggio;
- ✓ offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale. In particolare non devono essere offerti ai rappresentanti della PA, o a loro familiari, qualsivoglia regalo, dono o gratuita prestazione che possa apparire connessa con il rapporto di lavoro con Fondazione Palazzo Ducale o mirata ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsivoglia vantaggio per Fondazione Palazzo Ducale. Gli eventuali omaggi consentiti devono sempre essere di esiguo valore e in tutti i casi i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'OdV. Le liberalità di carattere benefico o culturale ovvero i contributi a fini politici, devono restare nei limiti permessi dalle disposizioni legali e il tutto deve essere documentato per permettere all'O.d.V di effettuare i relativi controlli;
- ✓ accordare vantaggi di qualsiasi natura, come promesse di assunzione, in favore di rappresentanti della PA o eventuali parenti che possano determinare le stesse conseguenze del punto precedente;
- ✓ eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore di soggetti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- ✓ esibire documenti che contengano informazioni mendaci o false;
- ✓ tenere una condotta ingannevole che possa indurre la PA in errore;
- ✓ prescindere da informazioni dovute.

In caso di tentata concussione di un dipendente o collaboratore di Fondazione Palazzo Ducale da parte di un pubblico ufficiale o persona incaricata di pubblico servizio, si suggerisce di adeguarsi alle seguenti prescrizioni:

- ✓ la condotta non deve dare seguito alla richiesta;
- ✓ dare tempestiva notizia al proprio diretto superiore, al Consiglio Direttivo e all'Organismo di Vigilanza.

PARTE SPECIALE "A" - REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Revisione	Data	Natura della modifica
0	20.03.2023	Prima emissione

1. GENERALITÀ

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, i seguenti Enti o categorie di Enti:

- ✓ istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- ✓ enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali, ad esempio, Ministeri, Camera e Senato, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Banca d'Italia, Consob, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate, ISVAP);
- ✓ Regioni;
- ✓ Province;
- ✓ Partiti politici ed associazioni loro collegate;
- ✓ Comuni e società municipalizzate;
- ✓ Comunità montane, loro consorzi e associazioni;
- ✓ Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- ✓ tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (quali, ad esempio, INPS, CNR, INAIL, INPDAL, INPDAP, ISTAT, ENASARCO);
- ✓ ASL;
- ✓ Enti e Monopoli di Stato;
- ✓ Soggetti di diritto privato che esercitano pubblico servizio (ad esempio, la RAI);
- ✓ Fondi pensione o casse di assistenza loro collegati;
- ✓ Fondazioni di previdenza ed assistenza.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera ed in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie di reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "pubblici ufficiali" e degli "incaricati di pubblico servizio".

Ai sensi dell'articolo n. 357, comma 1, c.p., è considerato pubblico ufficiale "agli effetti della legge penale" colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa". Il secondo comma

dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi". Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali "casi dubbi", può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche tutti coloro che, in base allo statuto, nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza.

La definizione della categoria di "soggetti incaricati di un pubblico servizio" si rinviene all'art. 358 c.p. il quale recita che "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Il legislatore puntualizza la nozione di "pubblico servizio" attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il servizio, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato, del pari alla "pubblica funzione", da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

2. LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "A", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del Decreto. che, sulla base delle risultanze dell'analisi dei rischi, potrebbero essere poste in essere da Fondazione Palazzo Ducale nell'ambito dello svolgimento della sua attività tipica.

2.1 Malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-bis c.p.).

"Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per

gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta). Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Fondazione Palazzo Ducale.

2.2 Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-ter c.p.)

"Salvo che il fatto non costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito".

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. In questo caso, a differenza di quanto visto al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Inoltre, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa in danno dei medesimi soggetti, nel senso che la punibilità a questo titolo è configurabile solo nei casi in cui non lo sia a titolo della predetta ipotesi di truffa.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Fondazione Palazzo Ducale.

2.3 Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1 c.p.)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da multa da € 51 a € 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549

La norma fa riferimento alla generica ipotesi di truffa (art. 640 c.p.), aggravata dal fatto che il danno economico derivante dall'attività ingannatoria del reo ricade sullo Stato o su altro ente pubblico.

La condotta consiste, sostanzialmente, in qualsiasi tipo di menzogna (compreso l'indebito silenzio su circostanze che devono essere rese note) tramite la quale si ottiene che taluno cada in errore su qualcosa e compia, di conseguenza, un atto di disposizione che non avrebbe compiuto se avesse conosciuto la verità. Per la consumazione del reato occorre che sussista, oltre a tale condotta, il conseguente profitto di qualcuno (chiunque esso sia, anche diverso dall'ingannatore) e il danno dello Stato o dell'ente pubblico.

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere supportate da documentazione artefatta, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Fondazione Palazzo Ducale.

2.4 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

"La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o della Comunità Europea".

La fattispecie si realizza se il fatto previsto dall'art. 640 c.p. (ossia la truffa) riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Fondazione Palazzo Ducale.

2.5 Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio semplice o aggravata (art. 318-319-319 bis c.p.)

"Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a cinque anni."

"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni".

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui il pubblico ufficiale, o l'incaricato di pubblico servizio ricevano, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere atti contrari al proprio ufficio, ovvero per compiere, omettere o ritardare atti del proprio ufficio (determinando un vantaggio in favore del corruttore). Si ricorda che il reato di corruzione è un reato a concorso necessario, in cui vengono puniti sia il corrotto che il corruttore (cfr. art. 321 c.p.).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato è mero soggetto passivo, che subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

La nozione di pubblico ufficiale è quella definita dall'art. 357 c.p. Qui, come è chiaro, si tratta di atti che non contrastano con i doveri d'ufficio. Il reato può essere integrato anche quando il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto.

Si ha circostanza aggravante se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Tali ipotesi di reato sono potenzialmente configurabili in Fondazione Palazzo Ducale.

2.6 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)

"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni".

Tale ipotesi di reato può venire in rilievo in quei casi in cui l'Azienda sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, tramite un proprio esponente, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Fondazione Palazzo Ducale.

2.7 Induzione indebita a dare o a promettere utilità (Art. 319 quater c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni». Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni".

Il reato sarà integrato qualora il pubblico agente ponga in essere nei confronti del privato un'attività di suggestione, di persuasione, di pressione morale che, pur avvertibile come illecita, non ne annienta la libertà di autodeterminazione. In questo caso sarà punibile anche il soggetto privato indebitamente indotto alla promessa o alla dazione illecita.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Fondazione Palazzo Ducale.

2.8 Concussione (art. 317 c.p.)

"Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni".

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute. E' ipotizzabile il concorso del privato nella concussione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio in danno di un altro soggetto privato.

La condotta costringitiva deve minare la libertà di autodeterminazione del soggetto che la subisce, tanto da rendergli impossibile resistere alla illecita pretesa.

La differenza tra la concussione e corruzione risiede nell'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Fondazione Palazzo Ducale.

2.9 Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

"Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità".

In base all'art. 321 c.p. colui che corrompe commette una autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di pubblico servizio) che si è lasciato corrompere nei modi e ponendo in essere le condotte contemplate negli articoli sopra richiamati.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Fondazione Palazzo Ducale.

2.10 Istigazione alla corruzione e corruzione attiva (art. 322 c.p.)

"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro ad altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Fondazione Palazzo Ducale.

2.11 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (Art. 377 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Fondazione Palazzo Ducale.

2.12 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Artt. 320 c.p.)

"Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo".

Le disposizioni dell'articolo 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, quale definito dall'art. 358 c.p., ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

"Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità".

In base all'art. 321 c.p. colui che corrompe commette una autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di pubblico servizio) che si è lasciato corrompere nei modi e ponendo in essere le condotte contemplate negli articoli sopra richiamati.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Fondazione Palazzo Ducale.

2.13 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Art. 322 bis c.p.)

"Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322 terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;
 - 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti della Comunità europea;
 - 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
 - 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono la Comunità europea;
 - 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio
- 5.bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi".

Le disposizioni degli artt. da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma c.p., si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee, nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa

comunitaria, e alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati.

Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio.

Ciò premesso, va detto che l'art. 322-bis c.p. incrimina altresì – e questo è d'interesse per i privati che abbiano a che fare con i soggetti sopra elencati – tutti coloro che compiano le attività colpite dagli artt. 321 e 322 c.p. (cioè attività corruttive) nei confronti delle persone medesime, e non solo i soggetti passivi della corruzione.

Inoltre, l'art. 322-bis c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità “a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea, n.d.r.] o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali”.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Fondazione Palazzo Ducale.

3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Amministratori, Dirigenti, Dipendenti di Fondazione Palazzo Ducale nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e consulenti, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti denominati “Destinatari”).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

4 AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

I reati sopra considerati hanno come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato) e lo svolgimento di attività concretanti una pubblica funzione o un pubblico servizio.

In particolare, vengono tenute in considerazione le attività di:

1. Gestione Concessioni, Licenze, Autorizzazioni o Certificati, Contributi, Contratti Sovvenzioni e Finanziamenti;
2. Organizzazione e gestione delle risorse umane;
3. Gestione del contenzioso;
4. Gestione dei Rapporti con Funzionari Pubblici, Autorità di controllo in occasione di verifiche e accertamenti
5. Gestione Adempimenti Societari/Amministrativi/Giuslavoristici

Tenuto conto, peraltro, della molteplicità dei rapporti che Fondazione Palazzo Ducale intrattiene con Amministrazioni Pubbliche sono state individuate delle aree di rischio per le quali sono state elaborate delle schede di dettaglio contenenti mere ipotesi di comportamenti delittuosi, nell'ambito del processo aziendale di riferimento (occasione, finalità e modalità di esecuzione del comportamento illecito), accompagnate dalle identificazioni dei processi aziendali contenenti i controlli a mitigazione del rischio dei comportamenti illeciti.

SCHEDA 1

TIPOLOGIA DI REATO	✓ MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO ✓ PECULATO, CONCUSSIONE, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI	
AREA DI RISCHIO	Ottenimento di Concessioni, Licenze, Autorizzazioni o Certificati Contributi, Sovvenzioni, Finanziamenti	
ATTIVITÀ/PROCESSI AZIENDALI	Si ritengono più specificatamente a rischio i seguenti ambiti definiti all'interno di processi/procedure aziendali e le relative attività compresi nel sistema di gestione aziendale: ✓ Sviluppo di nuovi progetti di investimento e di migliorie e modifiche su infrastrutture e impianti ✓ Controlli, collaudi e manutenzione di impianti, macchine e apparecchiature ✓ Gestione e assunzione del personale ✓ Formazione del personale	
SOGGETTI COINVOLTI	✓ Presidente ✓ Direttore ✓ Direzione Servizi ✓ Direzione Cultura ✓ Amministrazione e contabilità ✓ Gestione Tecnica ✓ RSPP ✓ Gestione Risorse Umane	
Occasione del Comportamento Illecito	Possibili Finalità del Comportamento Illecito	Possibili Modalità di Esecuzione del Comportamento Illecito
Effettuazione di pagamenti correnti con le risorse ottenute come finanziamento.	Aumentare la disponibilità di spesa.	✓ Alterazione/contraffazione della documentazione trasmessa agli Enti Pubblici competenti (i.e. per l'ottenimento/rinnovo di autorizzazioni, licenze e concessioni; per ottenere sgravi contributivi, etc.); ✓ Utilizzo dei finanziamenti erogati per altre finalità rientranti nella corrente gestione aziendale; ✓ Utilizzo dei finanziamenti pubblici/agevolati per la costituzione di una nuova società.
Documenti aziendali, contenenti le misure di Mitigazione del Rischio dei Comportamenti Illeciti		
✓ CODICE ETICO ✓ Principi generali di comportamento ✓ Struttura organizzativa ✓ Sistema deleghe e procure		

SCHEDA 2

TIPOLOGIA DI REATO:	✓ INDEBITA PERCEZIONE DI CONTRIBUTI, FINANZIAMENTI E ALTRE EROGAZIONI DA PARTE DELLO STATO ✓ TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE ✓ PECULATO, CONCUSSIONE, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI	
AREA DI RISCHIO	Ottenimento di Concessioni, Licenze, Autorizzazioni o Certificati Contributi, Sovvenzioni, Finanziamenti	
ATTIVITÀ/PROCESSI AZIENDALI	Si ritengono più specificatamente a rischio i seguenti ambiti definiti all'interno di processi/procedure aziendali e le relative attività compresi nel sistema di gestione aziendale: ✓ Sviluppo di nuovi progetti di investimento e di migliorie e modifiche su impianti e processi ✓ Controlli, collaudi e manutenzione di impianti, macchine e apparecchiature ✓ Gestione e assunzione del personale ✓ Formazione del personale	
SOGGETTI COINVOLTI	✓ Presidente ✓ Direttore ✓ Direzione Servizi ✓ Direzione Cultura ✓ Amministrazione e contabilità ✓ Gestione Tecnica ✓ RSPP ✓ Gestione Risorse Umane	
Occasione del Comportamento Illecito	Possibili Finalità del Comportamento Illecito	Possibili Modalità di Esecuzione del Comportamento Illecito
Predisposizione e presentazione della documentazione all'Ente Pubblico competente al fine di attestare l'appartenenza alla categoria destinataria del beneficio (agevolazione, sovvenzione, finanziamento, etc.).	Ottenere sovvenzioni o finanziamenti senza averne i requisiti.	✓ Alterazione/contraffazione della documentazione trasmessa agli enti pubblici competenti; ✓ Redazione di reportistica e documentazione fallace.
Documenti e Processi indicati nel sistema di gestione aziendale, contenenti le misure di Mitigazione del Rischio dei Comportamenti Illeciti		
✓ CODICE ETICO ✓ Principi generali di comportamento ✓ Struttura organizzativa ✓ Sistema deleghe e procure		

SCHEDA 3

TIPOLOGIA DI REATO	✓ TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O ALTRO ENTE PUBBLICO ✓ PECULATO, CONCUSSIONE, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI	
AREA DI RISCHIO	Gestione del Contenzioso Giudiziale e Stragiudiziale (Civile, Penale, Amministrativo e Giuslavoristico), Nomina dei Legali e Coordinamento e Supporto delle Loro Attività (Contenzioso non Caratteristico Rispetto al Business)	
ATTIVITÀ/PROCESSI AZIENDALI	Si ritengono più specificatamente a rischio i seguenti ambiti definiti all'interno di processi/procedure aziendali e le relative attività compresi nel sistema di gestione aziendale: ✓ Coinvolgimento in procedimenti giudiziari o arbitrali	
SOGGETTI COINVOLTI	✓ Consiglio Direttivo ✓ Direzione	
Occasione del Comportamento Illecito	Possibili Finalità del Comportamento Illecito	Possibili Modalità di Esecuzione del Comportamento Illecito
Gestione contenzioso contrattuale.	Aggiudicarsi il buon esito del contenzioso fornendo informazioni non corrispondenti alla realtà.	Redazione di reportistica e documentazione fallace.
Documenti e Processi indicati nel sistema di gestione aziendale, contenenti le misure di Mitigazione del Rischio dei Comportamenti Illeciti		
✓ CODICE ETICO ✓ Principi generali di comportamento		
AREA DI RISCHIO	Gestione del personale	
ATTIVITÀ/PROCESSI AZIENDALI	Si ritengono più specificatamente a rischio i seguenti ambiti definiti all'interno di processi/procedure aziendali e le relative attività compresi nel sistema di gestione aziendale: ✓ Assunzione e gestione del personale	
SOGGETTI COINVOLTI	✓ Consiglio Direttivo ✓ Direzione ✓ Gestione Risorse Umane	
Occasione del Comportamento Illecito	Possibili Finalità del Comportamento Illecito	Possibili Modalità di Esecuzione del Comportamento Illecito
✓ Comunicazione degli infortuni sul lavoro; ✓ Comunicazioni relative agli aspetti previdenziali ed assistenziali; ✓ Esecuzione di pagamenti verso enti pubblici;	✓ Ottenere maggiori entrate a fronte di indennità non dovute; ✓ Ottenere una riduzione degli oneri previdenziali e assistenziali in capo all'azienda; ✓ Ridurre i costi; ✓ Benefici economico/finanziari.	✓ Alterazione/contraffazione della documentazione trasmessa agli enti pubblici competenti(i.e. per l'ottenimento / rinnovo di autorizzazioni, licenze e concessioni; per ottenere sgravi contributivi, etc.); ✓ Effettuazione pagamenti non corretti; ✓ Redazione di reportistica e documentazione fallace;
Documenti e Processi indicati nel sistema di gestione aziendale, contenenti le misure di Mitigazione del Rischio dei Comportamenti Illeciti		
✓ CODICE ETICO ✓ Principi generali di comportamento ✓ RU – Gestione Risorse Umane		

SCHEDA 4

TIPOLOGIA DI REATO	✓ TRUFFA IN DANNI DELLO STATO O ALTRO ENTE PUBBLICO ✓ TRUFFA AGGRAVATA ✓ PECULATO, CONCUSSIONE, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI	
AREA DI RISCHIO	Ottenimento di Concessioni, Licenze, Autorizzazioni o Certificati Contributi, Sovvenzioni, Finanziamenti	
ATTIVITÀ/PROCESSI AZIENDALI	Si ritengono più specificatamente a rischio i seguenti ambiti definiti all'interno di processi/procedure aziendali e le relative attività compresi nel sistema di gestione aziendale: ✓ Sviluppo di nuovi progetti di investimento e di migliorie e modifiche su impianti e processi ✓ Controlli, collaudi e manutenzione di impianti, macchine e apparecchiature ✓ Gestione e assunzione del personale ✓ Formazione del personale	
SOGGETTI COINVOLTI	✓ Consiglio Direttivo ✓ Direzione ✓ Direzione Servizi ✓ Direzione Cultura ✓ Amministrazione e Contabilità ✓ Servizio Tecnico ✓ RSPP ✓ Gestione Risorse Umane	
Occasione del Comportamento Illecito	Possibili Finalità del Comportamento Illecito	Possibili Modalità di Esecuzione del Comportamento Illecito
Predisposizione della documentazione tecnica e amministrativa necessaria all'ottenimento/rinnovo di autorizzazioni, licenze e concessioni.	✓ Ottenere le licenze/autorizzazioni/ certificati; ✓ Beneficio economico derivante da minori costi aziendali diretti. ✓ <i>Conseguimento di erogazioni pubbliche</i>	✓ Alterazione del contenuto e/o omissione di dati/informazioni nella documentazione tecnica e amministrativa trasmessa agli enti pubblici competenti, necessaria all'ottenimento/rinnovo di autorizzazioni, licenze e concessioni. ✓ Redazione di reportistica e documentazione fallace.
Documenti e Processi indicati nel sistema di gestione aziendale, contenenti le misure di Mitigazione del Rischio dei Comportamenti Illeciti		
✓ CODICE ETICO ✓ Principi generali di comportamento ✓ Struttura organizzativa ✓ Sistema deleghe e procure ✓ RU – Gestione risorse Umane		

SCHEDA 5

TIPOLOGIA DI REATO	✓ CORRUZIONE PER UN ATTO D'UFFICIO O CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO ✓ ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE/ CORRUZIONE ATTIVA ✓ PECULATO, CONCUSSIONE, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI	
AREA DI RISCHIO	Ottenimento di Concessioni, Licenze, Autorizzazioni o Certificati Contributi, Sovvenzioni, Finanziamenti	
ATTIVITÀ/PROCESSI AZIENDALI	Si ritengono più specificatamente a rischio i seguenti ambiti definiti all'interno di processi/procedure aziendali e le relative attività compresi nel sistema di gestione aziendale: ✓ Sviluppo di nuovi progetti di investimento e di migliorie e modifiche su impianti e processi ✓ Controlli, collaudi e manutenzione di impianti, macchine e apparecchiature ✓ Gestione e assunzione del personale ✓ Formazione del personale	
SOGGETTI COINVOLTI	✓ Direzione ✓ Direzione Servizi ✓ Direzione Cultura ✓ Amministrazione e Contabilità ✓ Servizio Tecnico ✓ RSPP ✓ Gestione Risorse Umane	
Occasione del Comportamento Illecito	Possibili Finalità del Comportamento Illecito	Possibili Modalità di Esecuzione del Comportamento Illecito
✓ Rapporti con funzionari pubblici competenti per l'ottenimento / rinnovo di autorizzazioni, licenze e concessioni	✓ Ottenere licenze/autorizzazioni/ certificati; ✓ Beneficio economico derivante da minori costi aziendali diretti	✓ Indurre il funzionario a rilasciare autorizzazioni/ licenze/ certificati senza averne i requisiti o con procedure diverse da quelle previste dall'Ente attraverso: ▪ Assunzione di persona legata al funzionario/soggetto pubblico da vincoli di parentela, affinità, amicizia o comunque su segnalazione di quest'ultimo; ▪ Cancellazione non motivata (totale o parziale) di un credito della società nei confronti di un funzionario pubblico o di un terzo a questi collegato o concessione di un piano di rientro a condizioni finanziarie ingiustificatamente favorevoli; ▪ Dazione/promessa di denaro; ▪ Gestione impropria delle spese di Marketing, Rappresentanza e delle Liberalità; ▪ Gestione impropria di beni a disposizione dell'azienda.
AREA DI RISCHIO	Aspetti Relativi alla Gestione di Contributi, Contratti e Finanziamenti	
ATTIVITÀ/PROCESSI AZIENDALI	Si ritengono più specificatamente a rischio i seguenti ambiti definiti all'interno di processi/procedure aziendali e le relative attività compresi nel sistema di gestione aziendale: ✓ Realizzazione di programmi/attività finanziate attraverso fondi pubblici ✓ Gestione e assunzione del personale	
SOGGETTI COINVOLTI	✓ Direzione ✓ Direzione Servizi ✓ Direzione Cultura ✓ Amministrazione e Contabilità	
Occasione del Comportamento Illecito	Possibili Finalità del Comportamento Illecito	Possibili Modalità di Esecuzione del Comportamento Illecito
Predisposizione e presentazione della documentazione all'Ente Pubblico competente al fine di attestare l'appartenenza alla categoria destinataria del beneficio (agevolazione, sovvenzione, finanziamento, etc.).	Indurre il funzionario a riconoscere all'azienda contributi, sovvenzioni o finanziamenti senza averne i requisiti.	✓ Assunzione di persona legata al funzionario/soggetto pubblico da vincoli di parentela, affinità, amicizia o comunque su segnalazione di quest'ultimo; ✓ Cancellazione non motivata (totale o parziale) di un credito della società nei confronti di un funzionario pubblico o di un terzo a questi collegato o concessione di un piano di rientro a condizioni finanziarie ingiustificatamente favorevoli;

		✓ Dazione/promessa di denaro; ✓ Gestione impropria delle spese di Marketing, Rappresentanza e delle Liberalità; ✓ Riconoscimento di utilità diverse al funzionario pubblico attraverso consulenti esterni incaricati di gestire il rapporto con la pubblica amministrazione; ✓ Utilizzo di fornitori di beni e servizi (anche consulenti) legati al funzionario soggetto pubblico da vincoli di parentela, affinità, amicizia o comunque su segnalazione di quest'ultimo.
AREA DI RISCHIO	Gestione dei Rapporti con Funzionari Pubblici , Autorità di polizia o doganali in Occasione di Verifiche e Accertamenti	
ATTIVITÀ/PROCESSI AZIENDALI	Si ritengono più specificatamente a rischio i seguenti ambiti definiti all'interno di processi/procedure aziendali e le relative attività compresi nel sistema di gestione aziendale: ✓ Gestione infortuni/incidenti ambientali ✓ Sviluppo di nuovi progetti di investimento e di migliorie e modifiche su impianti e processi ✓ Controlli, collaudi e manutenzione di impianti, macchine e apparecchiature ✓ Gestione attività amministrative	
SOGGETTI COINVOLTI	✓ Direzione ✓ Direzione Servizi ✓ Amministrazione e Contabilità ✓ Servizio Tecnico ✓ RSPP	
Occasione del Comportamento Illecito	Possibili Finalità del Comportamento Illecito	Possibili Modalità di Esecuzione del Comportamento Illecito
✓ Effettuazione di comunicazioni alle Autorità preposte al controllo delle attività regolate dalla legge; ✓ Rapporti con i funzionari pubblici in relazione all'esecuzione degli adempimenti societari / giuslavoristici previsti dalle relative normative di riferimento.	Indurre il funzionario pubblico a garantire il buon esito degli adempimenti in oggetto omettendo rilievi/eccezioni o a consentire procedure più rapide e semplificate rispetto al normale procedimento o contrarie ai doveri di ufficio.	✓ Assunzione di persona legata al funzionario/soggetto pubblico da vincoli di parentela, affinità, amicizia o comunque su segnalazione di quest'ultimo; ✓ Cancellazione non motivata (totale o parziale) di un credito della società nei confronti di un funzionario pubblico o di un terzo a questi collegato o concessione di un piano di rientro a condizioni finanziarie ingiustificatamente favorevoli; ✓ Dazione/promessa di denaro; ✓ Gestione impropria delle spese di Marketing, Rappresentanza e delle Liberalità; ✓ Gestione impropria di beni a disposizione dell'azienda; ✓ Riconoscimento di utilità diverse al funzionario pubblico attraverso consulenti esterni incaricati di gestire il rapporto con la pubblica amministrazione; ✓ Utilizzo di fornitori di beni e servizi (anche consulenti) legati al funzionario soggetto pubblico da vincoli di parentela, affinità, amicizia o comunque su segnalazione di quest'ultimo.
AREA DI RISCHIO	Gestione Adempimenti Societari/Amministrativi/Giuslavoristici	
ATTIVITÀ/PROCESSI AZIENDALI	Si ritengono più specificatamente a rischio i seguenti ambiti definiti all'interno di processi/procedure aziendali e le relative attività compresi nel sistema di gestione aziendale: ✓ Adempimenti presso gli Enti pubblici o Autorità di vigilanza	
Occasione del Comportamento Illecito	Possibili Finalità del Comportamento Illecito	Possibili Modalità di Esecuzione del Comportamento Illecito
✓ Effettuazione di verifiche, controlli ed ispezioni da parte dei funzionari pubblici circa il rispetto degli adempimenti previsti dalla legislazione in vigore (es: temi ambientali e salute e sicurezza sul luogo di lavoro...) ✓ Rapporti con i Funzionari	✓ Indurre il funzionario ad omettere rilievi/eccezioni e/o ad adottare provvedimenti favorevoli per la società; ✓ Indurre i funzionari ad effettuare o omettere l'emissione di provvedimenti che possano comportare una sanzione o il riconoscimento di responsabilità in capo alla	✓ Assunzione di persona legata al funzionario/soggetto pubblico da vincoli di parentela, affinità, amicizia o comunque su segnalazione di quest'ultimo; ✓ Cancellazione non motivata (totale o parziale) di un credito della società nei confronti di un funzionario pubblico o di un terzo a questi collegato o concessione di un piano di rientro a condizioni finanziarie ingiustificatamente favorevoli; ✓ Dazione/promessa di denaro;

Publici in occasione di visite ispettive, controlli e accertamenti sul rispetto degli adempimenti societari / amministrativi.	Società.	✓ Gestione impropria delle spese di Marketing, Rappresentanza e delle Liberalità; ✓ Gestione impropria di beni a disposizione dell'azienda; ✓ Riconoscimento di utilità diverse al funzionario pubblico attraverso consulenti esterni incaricati di gestire il rapporto con la pubblica amministrazione; ✓ Utilizzo di fornitori di beni e servizi (anche consulenti) legati al funzionario soggetto pubblico da vincoli di parentela, affinità, amicizia o comunque su segnalazione di quest'ultimo.
SOGGETTI COINVOLTI	✓ Direzione ✓ Direzione Servizi ✓ Direzione Cultura ✓ Amministrazione e Contabilità ✓ Ufficio Tecnico	
Documenti e Processi indicati nel sistema di gestione aziendale, contenenti le misure di Mitigazione del Rischio dei Comportamenti Illeciti		
✓ CODICE ETICO ✓ Principi generali di comportamento ✓ Struttura organizzativa ✓ Sistema deleghe e procure ✓ RU-Gestione risorse umane ✓ APP-Approvvigionamento		

PARTE SPECIALE "A"

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

SCHEDA 6

TIPOLOGIA DI REATO	✓ ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE / CORRUZIONE ATTIVA ✓ CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI ✓ PECULATO, CONCUSSIONE, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI ✓ INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	
AREA DI RISCHIO	Gestione del Contenzioso Giudiziale e Stragiudiziale (Civile, Penale, Amministrativo e Giuslavoristico), Nomina dei Legali e Coordinamento e Supporto delle Loro Attività (Contenzioso non Caratteristico Rispetto al Business)	
ATTIVITÀ/PROCESSI AZIENDALI	Si ritengono più specificatamente a rischio i seguenti ambiti definiti all'interno di processi/procedure aziendali e le relative attività compresi nel sistema di gestione aziendale: ✓ Coinvolgimento in procedimenti giudiziari o arbitrari	
SOGGETTI COINVOLTI	✓ Direzione ✓ Direzione Servizi ✓ Direzione Cultura ✓ Amministrazione e Contabilità	
Occasione del Comportamento Illecito	Possibili Finalità del Comportamento Illecito	Possibili Modalità di Esecuzione del Comportamento Illecito
✓ Rapporti con i Giudici, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito di processi civili, penali amministrativi.	✓ Indurre il funzionario pubblico (giudice, perito o altro) a favorire la società in un procedimento/processo civile, penale o amministrativo; ✓ Influenzare la definizione del contenzioso sia attivo che passivo a favore dell'azienda e del suo risultato economico.	✓ Assunzione di persona legata al funzionario/soggetto pubblico da vincoli di parentela, affinità, amicizia o comunque su segnalazione di quest'ultimo; ✓ Cancellazione non motivata (totale o parziale) di un credito della società nei confronti di un funzionario pubblico o di un terzo a questi collegato o concessione di un piano di rientro a condizioni finanziarie ingiustificatamente favorevoli; ✓ Dazione/promessa di denaro; ✓ Gestione impropria delle spese di Marketing, Rappresentanza e delle Liberalità; ✓ Gestione impropria di beni a disposizione dell'azienda; ✓ Riconoscimento di utilità diverse al funzionario pubblico attraverso consulenti esterni incaricati di gestire il rapporto con la pubblica amministrazione; ✓ Utilizzo di fornitori di beni e servizi (anche consulenti) legati al funzionario soggetto pubblico da vincoli di parentela, affinità, amicizia o comunque su segnalazione di quest'ultimo.
Documenti e Processi indicati nel sistema di gestione aziendale, contenenti le misure di Mitigazione del Rischio dei Comportamenti Illeciti		
✓ CODICE ETICO ✓ Principi generali di comportamento ✓ Struttura organizzativa ✓ Sistema deleghe e procure ✓ RU-Gestione Risorse Umane ✓ APP-Approvvigionamento		

PARTE SPECIALE "A"

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

SCHEDA 7

TIPOLOGIA DI REATO	✓ CONCUSSIONE ✓ PECULATO, CONCUSSIONE, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI	
AREA DI RISCHIO	Ottenimento di Concessioni, Licenze, Autorizzazioni o Certificati Contributi, Sovvenzioni, Finanziamenti	
ATTIVITÀ/PROCESSI AZIENDALI	Si ritengono più specificatamente a rischio i seguenti ambiti definiti all'interno di processi/procedure aziendali e le relative attività compresi nel sistema di gestione aziendale: ✓ Sviluppo di nuovi progetti di investimento e di migliorie e modifiche su impianti e processi ✓ Controlli, collaudi e manutenzione di impianti, macchine e apparecchiature ✓ Gestione e assunzione del personale ✓ Formazione del personale	
SOGGETTI COINVOLTI	✓ Direzione ✓ Direzione Servizi ✓ Direzione Cultura ✓ Amministrazione e Contabilità ✓ Gestione Risorse Umane ✓ Ufficio Tecnico	
Occasione del Comportamento Illecito	Possibili Finalità del Comportamento Illecito	Possibili Modalità di Esecuzione del Comportamento Illecito
Rapporti e contatti con pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio	✓ Ottenere le licenze/ autorizzazioni/ certificati; ✓ Beneficio economico derivante da minori costi aziendali diretti. ✓ Conseguimento di erogazioni pubbliche	✓ Assunzione di persona legata al funzionario/soggetto pubblico da vincoli di parentela, affinità, amicizia o comunque su segnalazione di quest'ultimo; ✓ Cancellazione non motivata (totale o parziale) di un credito della società nei confronti di un funzionario pubblico o di un terzo a questi collegato o concessione di un piano di rientro a condizioni finanziarie ingiustificatamente favorevoli; ✓ Dazione/promessa di denaro; ✓ Gestione impropria delle spese di Marketing, Rappresentanza e delle Liberalità; ✓ Gestione impropria di beni a disposizione dell'azienda; ✓ Riconoscimento di utilità diverse al funzionario pubblico, attraverso consulenti esterni incaricati di gestire il rapporto con la pubblica amministrazione; ✓ Utilizzo di fornitori di beni e servizi (anche consulenti) legati al funzionario soggetto pubblico da vincoli di parentela, affinità, amicizia o comunque su segnalazione di quest'ultimo.
Documenti e Processi indicati nel sistema di gestione aziendale, contenenti le misure di Mitigazione del Rischio dei Comportamenti Illeciti		
✓ CODICE ETICO ✓ Principi generali di comportamento ✓ Struttura organizzativa ✓ Sistema deleghe e procure ✓ APP-Approvvigionamento ✓ TEC-Gestione Tecnica ✓ RU-Gestione risorse umane		

4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

È fatto espresso divieto a carico degli Organi di Fondazione Palazzo Ducale, dei dipendenti, dei consulenti, dei partner e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- ✓ tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività in cui è coinvolta la PA;
- ✓ osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge;
- ✓ assicurare il corretto svolgimento di tutti i processi in cui ci si interfaccia con la PA;
- ✓ predisporre l'apposita documentazione richiesta dalla procedura quadro per i rapporti con la PA.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- ✓ compiere azioni o tentare comportamenti che possano, anche solo, essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, o che possano portare privilegio per sé e/o altri;
- ✓ assicurare favori di qualsiasi genere a soggetti incaricati di svolgere un pubblico servizio anche per interposta persona, tali da influenzare il libero svolgimento della loro attività;
- ✓ effettuare spese di rappresentanza arbitrarie che prescindono dagli obiettivi dell'Ente;
- ✓ esibire documenti, o divulgare informazioni riservate;
- ✓ ammettere, per collaboratori esterni, compensi che non siano correlati al tipo di incarico da loro svolto su base contrattuale;
- ✓ danneggiare il funzionamento di reti informatiche, o di dati contenuti all'interno al fine di ottenere un ingiusto vantaggio;
- ✓ offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale. In particolare non devono essere offerti ai rappresentanti della PA, o a loro familiari, qualsivoglia regalo, dono o gratuita prestazione che possa apparire connessa con il rapporto di lavoro con Fondazione Palazzo Ducale o mirata ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsivoglia vantaggio per Fondazione Palazzo Ducale. Gli eventuali omaggi consentiti devono sempre essere di esiguo valore e in tutti i casi i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'OdV. Le liberalità di carattere benefico o culturale ovvero i contributi a fini politici, devono restare nei limiti permessi dalle disposizioni legali e il tutto deve essere documentato per permettere all'O.d.V di effettuare i relativi controlli;
- ✓ accordare vantaggi di qualsiasi natura, come promesse di assunzione, in favore di rappresentanti della PA o eventuali parenti che possano determinare le stesse conseguenze del punto precedente;
- ✓ eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore di soggetti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- ✓ esibire documenti che contengano informazioni mendaci o false;
- ✓ tenere una condotta ingannevole che possa indurre la PA in errore;
- ✓ prescindere da informazioni dovute.

In caso di tentata concussione di un dipendente o collaboratore di Fondazione Palazzo Ducale da parte di un pubblico ufficiale o persona incaricata di pubblico servizio, si suggerisce di adeguarsi alle seguenti prescrizioni:

- ✓ la condotta non deve dare seguito alla richiesta;
- ✓ dare tempestiva notizia al proprio diretto superiore, al Consiglio Direttivo e all'Organismo di Vigilanza.

PARTE SPECIALE “C” – DELITTI CONTRO LA PERSONA

Revisione	Data	Natura della modifica
0	20.03.2023	Prima emissione

PARTE SPECIALE "C"
Delitti contro la persona

1 GENERALITÀ

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "C", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati all'art. 25 septies del Decreto 231/01 con riferimento a quanto previsto dagli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) del Codice Penale LIBRO SECONDO: Dei Delitti in Particolare – TITOLO XII: Dei delitti Contro la Persona – CAPO I: Dei Delitti Contro la Vita e l'Incolunità Personale

I reati di cui all'art. 25 septies del Decreto sono quelli di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

L'omicidio colposo si configura quando taluno cagiona per colpa la morte di una persona; nel caso in cui il reato avvenga per violazione delle norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro il delitto si configura maggiormente grave tanto da prevedere la pena di reclusione da due a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

Il reato di lesioni personali colpose si configura quando taluno cagiona ad altri per colpa una lesione personale. Se il reato è commesso con violazione delle norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è la reclusione da tre mesi a un anno o la multa da euro 500 a euro 2.000, mentre la pena per le lesioni gravissime è la reclusione da uno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

La **lesione** è considerata **grave** (art. 583 c.p., co. 1) nei seguenti casi:

- ✓ se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- ✓ se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo."

La **lesione** è considerata invece **gravissima** se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2):

- ✓ una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- ✓ la perdita di un senso;
- ✓ la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

L'elemento comune alle fattispecie di reato è la **colpa**, così definita dall'art. 43 del c.p.:

il delitto è:

- ✓ **doloso, o secondo l'intenzione**, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;
- ✓ **preterintenzionale, o oltre l'intenzione**, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;
- ✓ **colposo, o contro l'intenzione**, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline

2 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente parte speciale è rivolta al Datore di lavoro, Datore di Lavoro Delegato¹, Dirigenti responsabili, RSPP, Medico Competente, RLS, Incaricati e Preposti, e a tutto il personale, compreso collaboratori esterni e partner, che con le loro attività, legate alle aree di attività a rischio, ed i loro comportamenti possono dar luogo alla configurazione dei reati contro la persona di cui all'art. 25 septies del D.L. 231/01.

Obiettivo della presente sezione è che tutti i destinatari, come sopra individuati, siano responsabilmente consapevoli della valenza dei comportamenti e che quindi adottino regole di condotta nel rispetto delle normative vigenti al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

¹ Da segnalare la delega formalizzata tra l'Amministratore Delegato e il Direttore Operativo in conformità ai requisiti degli artt. 17 e 18 del D.lgs 81/2008 in tema di autorità e responsabilità del Datore di Lavoro relativamente alla gestione degli aspetti di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

PARTE SPECIALE "C"
Delitti contro la persona

3 AREE DI RISCHIO

3.1 SCHEDE DI DETTAGLIO

SCHEDA 1

TIPOLOGIA DI REATO		REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES, D.LGS. 231/01; ARTT. 589 – 590 CODICE PENALE)	
Area di rischio 1C		Adempimenti in Materia di Sicurezza E Salute sui Luoghi di Lavoro	
ATTIVITÀ/PROCESSI AZIENDALI		Si ritengono più specificatamente a rischio i seguenti ambiti definiti all'interno di processi/procedure aziendali e le relative attività compresi nel sistema di gestione aziendale: ✓ Progettazione e realizzazione di eventi culturali, congressuali e mostre ✓ Gestione spazi per eventi, cerimonie, riprese, pubblicità e servizi connessi ✓ Gestione tecnica ✓ Sicurezza e Salute sul Lavoro - Individuazione e valutazione dei rischi - Controllo e sorveglianza degli aspetti di salute e sicurezza	
Occasione del Comportamento Illecito		Possibili Finalità del Comportamento Illecito	Possibili Modalità di Esecuzione del Comportamento Illecito
✓ Definizione delle risorse economiche dedicate agli interventi di prevenzione per la salute e sicurezza dei lavoratori; ✓ Definizione dei requisiti contrattuali ✓ Individuazione e valutazione dei rischi significativi ✓ Assegnazione incarichi operativi del personale		✓ Beneficio economico derivante da minori costi aziendali diretti ✓ Maggiore flessibilità e competitività dell'organizzazione del lavoro.	✓ Omissione di comunicazioni al datore di lavoro dei rischi e pericoli per la sicurezza e salute dei lavoratori da parte del RSPP e del Medico competente, con conseguente non applicazione delle necessarie misure di prevenzione e protezione (procedure di sicurezza, dispositivi di protezione individuali, ecc.) ✓ Richiesta del datore di lavoro di mitigare gli esiti della valutazione dei rischi con conseguente non applicazione delle necessarie misure di prevenzione e protezione (procedure di sicurezza, dispositivi di protezione individuali, ecc.) ✓ Omissione della sorveglianza sanitaria ✓ Mancato rispetto degli standard tecnico strutturali ✓ Non svolgimento delle attività di informazione/formazione dei lavoratori ✓ Insufficiente definizione delle attività di natura organizzativa (emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei RLS) ✓ Mancata attività di vigilanza da parte dei dirigenti e dei preposti
Documenti e Processi indicati nel sistema di gestione aziendale, contenenti le misure di Mitigazione del Rischio dei Comportamenti Illeciti			
"HSE - Gestione Sicurezza" e ambiente che prevede i seguenti sottoprocessi - Valutazione dei rischi - Gestione DPI - Gestione incidenti e infortuni - Sorveglianza sanitaria - Presidi antincendio - Sorveglianza operativa in campo - Gestione sostanze pericolose "EME - Gestione emergenze" che prevede i piani di evacuazione e primo soccorso "SG" - Strumenti di gestione" che comprende i seguenti sottoprocessi - "Audit interni" attraverso il quale si garantisce il controllo sull'attuazione del Sistema di gestione della salute e sicurezza - "Gestione non conformità, azioni correttive" attraverso il quale si completa la gestione degli infortuni - "Comunicazione e partecipazione" attraverso il quale si stabiliscono le modalità di consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza "RU – Gestione risorse umane" attraverso il quale si definiscono le modalità di pianificazione ed erogazione della formazione "TEC - Gestione Tecnica" attraverso il quale tra le altre cose si garantisce il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a infrastrutture, attrezzature, impianti e luoghi di lavoro e l'acquisizione dei relativi documenti e certificati obbligatori di legge "APP – Approvvigionamento" attraverso il quale vengono assicurate le attività necessarie al controllo degli appalti e dell'affidamento incarichi a fornitori esterni L'applicazione dei processi aziendali è supportata da adeguate registrazioni, in particolare possono essere citati i seguenti documenti: - Struttura organizzativa che garantisce un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio - Nomine dei soggetti previsti dal D.lgs 81/2008 (Es. Datore di lavoro, Datore di Lavoro delegato, RSPP, MC, Squadre di emergenza e primo soccorso) - Documento di valutazione dei rischi - Protocollo sanitario - Registrazioni delle verifiche di sorveglianza in campo - Piani e Verbali di formazione - Comunicazioni con RLS Tutte queste attività sono sviluppate facendo il più possibile riferimento ai requisiti della norma ISO 45001			

4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

E' fatto obbligo ai destinatari di:

- ✓ tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla tutela della sicurezza e salute dei lavoratori;
- ✓ prendere atto di eventuali segnalazioni inerenti aspetti legati alla sicurezza e salute ed attuare le misure ritenute applicabili e/o necessarie per elevare gli standard di sicurezza, prevenire incidenti e garantire una maggiore tutela di tutto il personale
- ✓ effettuare la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza
- ✓ eliminare i rischi e ove non sia possibile cercare di ridurli al minimo
- ✓ individuare e consegnare ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale
- ✓ affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza
- ✓ informare e formare adeguatamente i lavoratori
- ✓ disporre ed effettuare il controllo sanitario dei lavoratori
- ✓ rispettare i principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro
- ✓ sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge e delle disposizioni e procedure aziendali in materia di salute e sull'uso dei dispositivi e mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale.

PARTE SPECIALE "D"
Reati Ambientali

PARTE SPECIALE "D" – REATI AMBIENTALI

Revisione	Data	Natura della modifica
0	20.03.2023	Prima emissione

PARTE SPECIALE "D"

Reati Ambientali

1 GENERALITÀ

In genere, i reati considerati dal Decreto Legislativo 231/2001 sono dolosi, ossia posti in essere volontariamente dal soggetto, e il Modello Organizzativo ha una funzione esimente della responsabilità dell'Ente se le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto modello.

I reati considerati in questa Parte Speciale sono invece di natura colposa, ossia conseguenza di negligenza, imprudenza o imperizia da parte del soggetto, e pertanto la funzione di esimente del Modello Organizzativo, è rappresentata dall'introduzione di previsioni volte a far sì che i Destinatari pongano in essere una condotta (non accompagnata dalla volontà di determinare un danno all'ambiente) rispettosa delle procedure ambientali, congiuntamente agli adempimenti e agli obblighi di vigilanza previsti dal Modello Organizzativo.

La presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- ✓ individuare ed illustrare le fattispecie di reati in violazione della normativa ambientale per i quali, in caso di commissione da parte di soggetti aziendali con contemporaneo interesse o vantaggio per l'Azienda, è prevista la responsabilità amministrativa in capo a a;
- ✓ indicare i "principi di comportamento" e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti e partner di Fondazione Palazzo Ducale (Destinatari in generale), sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del modello per quanto inerente i reati in tema ambientale;
- ✓ fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle funzioni aziendali gli elementi di riferimento per l'esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2 ANALISI DEI REATI CONTEMPLATI NEGLI ARTT. 25-UNDECIES DEL DECRETO

Inquinamento idrico

- ✓ Scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione (rispettivamente art. 137, commi 2 e 3, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- ✓ Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, primo e secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- ✓ Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 11, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- ✓ Scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137, comma 13, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Gestione rifiuti

- ✓ Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

Il primo comma dell'art. 256 Cod. Amb. punisce una pluralità di condotte connesse alla Gestione non autorizzata dei Rifiuti, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di Rifiuti di qualsiasi genere – pericolosi e non pericolosi – poste in essere in mancanza della specifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. da 208 a 216 Cod. Amb.

Si tenga, infatti, presente che tutti i soggetti coinvolti nel complesso delle attività di Gestione dei Rifiuti – tra cui anche il Produttore – sono tenuti, non solo al rispetto delle disposizioni normative relative al proprio ambito di attività, ma anche ad un controllo sulla corretta esecuzione delle attività precedenti o successive alla propria. Di conseguenza, il Produttore è tenuto a controllare che il soggetto a cui venga affidata la raccolta, il trasporto o lo smaltimento dei Rifiuti prodotti svolga tali attività in modo lecito.

- ✓ Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
Ai sensi dell'art. 259 comma 1 del Cod. Amb, sono punite due fattispecie di reato connesse ai traffici e alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti. Il traffico illecito di rifiuti si concretizza allorché vengono poste in essere le condotte espressamente previste dall'art. 2 del regolamento CEE del 1 febbraio 1993, n. 259, ossia qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:
 - (a) senza invio di notifica e/ o senza il consenso delle autorità competenti interessate;
 - (b) con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode;
 - (c) senza essere concretamente specificata nel documento di accompagnamento;
 - (d) in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali;

PARTE SPECIALE "D"
Reati Ambientali

- (e) in violazione dei divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti previsti dagli articoli 14, 16, 19 e 21 del suddetto Regolamento 259/1993.

La fattispecie di reato si configura anche in relazione alla spedizione di rifiuti destinati al recupero (specificamente elencati nell'Allegato II del suddetto Regolamento 259/1993). La condotta criminosa si configura ogni qualvolta vengano violate le condizioni espressamente previste dall'art. 1 comma 3 dello stesso (i rifiuti devono sempre essere destinati ad impianti autorizzati, devono poter essere oggetto di controlli da parte delle autorità competenti etc.).

- ✓ Miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152):
Sono punite, ai sensi del comma quinto dell'art. 256 Cod. Amb., le attività non autorizzate di Miscelazione dei Rifiuti aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di Rifiuti Pericolosi con Rifiuti non Pericolosi. Si ricorda che la Miscelazione dei Rifiuti Pericolosi - che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali - è consentita solo se espressamente autorizzata ai sensi e nei limiti di cui all'art. 187 Cod. Amb. Il reato in oggetto può essere commesso da chiunque abbia la disponibilità di rifiuti pericolosi e non pericolosi.
- ✓ Violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 8, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).
L'art. 260-bis comma 6 Cod. Amb. punisce colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
- ✓ Predisposizione od uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4 e art. 260-bis, commi 6 e 7, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- ✓ Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo e secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- ✓ Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (art. 256, comma 4, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- ✓ Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (c.d. Convenzione di a Washington del 3 marzo 1973)

- ✓ Importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (art.1, commi 1 e 2 e art. 2, commi 1 e 2, l. 7 febbraio 1992, n. 150);
- ✓ Falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, l. 7 febbraio 1992, n. 150).
In tema di protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, è punito chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento n. 338/97 e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati A, B e C del Regolamento medesimo, tra l'altro:
 - a) importa, esporta o riesporta esemplari sotto qualsiasi regime doganale senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi;
 - b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciato in conformità al Regolamento;
 - c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
 - d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o certificato prescritti;
 - e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni contenute nell'art. 7 del regolamento;
 - f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

Inquinamento atmosferico

- ✓ Superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (art. 279, comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

PARTE SPECIALE "D"
Reati Ambientali

Ai sensi dell'art. 279, quinto comma, del Cod. Amb., è punito chiunque, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del Cod. Amb., dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 Cod. Amb. o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, determinando anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Ozono

- ✓ Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6, l. 28 dicembre 1993, n. 549).

In tema di tutela dell'ozono stratosferico (L. 549/1993), sono invece punite la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la detenzione delle sostanze lesive secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 3093/94 (quest'ultimo abrogato e sostituito da ultimo dal Regolamento CE n. 1005/2009).

Bonifica siti inquinati

- ✓ Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art. 257, commi 1 e 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Inquinamento da navi

- ✓ Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202);
- ✓ Sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202).

Nuove fattispecie di reati ambientali introdotti dal d.lgs. n. 121/2011

- ✓ Uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette (art. 727-bis, c.p.)
- ✓ Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis, c.p.).

In relazione ai Reati Ambientali di cui all'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001 sono previste sanzioni pecuniarie da un minimo di circa Euro 40.000 ad un massimo di circa Euro 1.250.000. Le sanzioni interdittive sono previste, ai sensi dell'art. 25 undecies comma 7 del D.Lgs. 231/2001 solo per determinate fattispecie di reato (ad es. lo scarico di acque reflue industriali, la discarica destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi, il traffico illecito di rifiuti) e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

La sanzione interdittiva definitiva è prevista se l'ente ha come scopo unico o prevalente quello di consentire o agevolare le attività finalizzate al traffico illecito di rifiuti (art. 260 Codice Ambiente) e per il reato di inquinamento doloso provocato dalle navi (art. 9 D. Lgs. 202/2007). Inoltre l' art. 4 della DIR. 2008/99/CE, così come recepito dal D.Lgs. 231/2001, prevede che siano qualificate come reati le condotte di favoreggiamento e di istigazione a commettere intenzionalmente talune delle suddette attività.

1. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dall' Amministratore Delegato, dai Dirigenti e Dipendenti della Fondazione Palazzo Ducale nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e consulenti, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti denominati "Destinatari"), che, con le loro attività legate alle aree di attività a rischio, ed i loro comportamenti, possono dar luogo alla configurazione dei reati contro la persona di cui all'art. 25 undecies del D.L. 231/01.

Obiettivo della presente sezione è che tutti i destinatari, come sopra individuati, siano responsabilmente consapevoli della valenza dei comportamenti e che quindi adottino regole di condotta nel rispetto della legislazione vigente al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

3 APPLICABILITA' DEI REATI AMBIENTALI

N.	Riferimento legislativo	Valutazione applicabilità	Note sull'applicabilità	Documenti di riferimento
INQUINAMENTO IDRICO				
1	Art. 137, commi 2 e 3, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: Scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione	NON APPLICABILE	Reato non applicabile in quanto Fondazione Palazzo Ducale non possiede scarichi di acque reflue industriali. Tutti gli altri scarichi sono assimilabili a scarichi civili recapitanti nella rete fognaria urbana.	
2	Art. 137, comma 5, primo e secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari	NON APPLICABILE		
3	Art. 137, comma 11, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo	NON APPLICABILE	Reato non applicabile; non sono presenti scarichi di acque reflue aziendali che recapitino sul suolo, nel sottosuolo o nella acque sotterranee.	
4	Art. 137, comma 13, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento	NON APPLICABILE	La Fondazione non effettua attività su navi/aeromobili.	
GESTIONE RIFIUTI				
5	Art. 256, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Raccolta, trasporto, recupero, PSTaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione	APPLICABILE	Reato potenzialmente applicabile nell'ambito delle attività societarie	Gestione rifiuti
6	Art. 256, comma 3, primo e secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata	NON APPLICABILE	Fondazione Palazzo Ducale non gestisce discariche	
7	Art. 256, comma 4, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti	NON APPLICABILE	Fondazione Palazzo Ducale non gestisce discariche	
8	Art. 256, comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Miscelazione non consentita di rifiuti	APPLICABILE	Reato potenzialmente applicabile alle attività svolte da Fondazione Palazzo Ducale	Gestione rifiuti; Progettazione e realizzazione di eventi culturali, congressuali e mostre
9	Art. 256, comma 6, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi	NON APPLICABILE	Fondazione Palazzo Ducale non gestisce rifiuti sanitari	
10	Art. 258, comma 4 e art. 260-bis, commi 6 e 7, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Predisposizione od uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti	APPLICABILE	Reato potenzialmente applicabile alle attività svolte da Fondazione Palazzo Ducale	Gestione rifiuti
11	Art. 259, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Traffico illecito di rifiuti	APPLICABILE	Reato potenzialmente applicabile alle attività svolte da Fondazione Palazzo Ducale	Gestione rifiuti

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
(Ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 N. 231)
PARTE SPECIALE "D"
Reati Ambientali

Data 20.03.2023

Rev. 0

Pag 2 of 10

SISTRI				
12	Art. 260-bis, comma 8, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti	NON APPLICABILE	Il regolamento SISTRI noè più applicabile	
INQUINAMENTO SUOLO, SOTTOSUOLO E ACQUE SOTTERANEE				
13	Art. 257, commi 1 e 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli enti competenti	NON APPLICABILE	Tutte le superfici operative sono dotate di pavimentazione; non sono presenti serbatoi interrati.	
INQUINAMENTO ATMOSFERICO				
14	Art. 279, comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa	APPLICABILE		Manutenzione
COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE				
15	Art.1, commi 1 e 2 e art. 2, commi 1 e 2, l. 7 febbraio 1992, n. 150 Importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente	APPLICABILE	Reato non applicabile alle attività svolte da Fondazione Palazzo Ducale	Progettazione e realizzazione di eventi culturali, congressuali e mostre
16	Art. 3-bis, l. 7 febbraio 1992, n. 150 Falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali	APPLICABILE		
NUOVE FATTISPECIE DI REATI AMBIENTALI INTRODOTTI DAL D.LGS. N. 121/2011				
17	Art. 727-bis, c.p. Uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette	NON APPLICABILE	Reato non applicabile alle attività svolte da Fondazione Palazzo Ducale	Progettazione e realizzazione di eventi culturali, congressuali e mostre
18	Art. 733-bis, c.p Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	NON APPLICABILE	Reato non applicabile alle attività svolte da Fondazione Palazzo Ducale	Progettazione e realizzazione di eventi culturali, congressuali e mostre
OZONO				
19	Art. 3, comma 6, l. 28 dicembre 1993, n. 549 Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono	APPLICABILE	Reato applicabile per alcuni degli impianti presenti nella aree aziendali	Manutenzione
INQUINAMENTO DA NAVI				
20	Art. 8, commi 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti	NON APPLICABILE	L'azienda non effettua attività su navi.	
21	Art. 9, commi 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 Sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti	NON APPLICABILE		

2. ATTIVITÀ A RISCHIO E SCHEDE DI DETTAGLIO

Sono state individuate delle aree di rischio per le quali sono state elaborate delle schede di dettaglio contenenti le ipotesi di comportamenti delittuosi, nell'ambito del processo aziendale di riferimento (occasione, finalità e modalità di esecuzione del comportamento illecito), accompagnate dalle identificazioni dei processi aziendali contenenti i controlli a mitigazione del rischio dei comportamenti illeciti. Rientrano tra le misure di prevenzione già esistenti i principi comportamentali più generali inseriti nel Codice Etico e nel presente Modello.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dal Consiglio di Amministrazione di Fondazione Palazzo Ducale, in accordo con quanto previsto al punto 1.5.3 del Modello e previo concerto con l'OdV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

SCHEDA 1

TIPOLOGIA DI REATO:	✓ RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO, SMALTIMENTO, COMMERCIO ED INTERMEDIAZIONE DI RIFIUTI IN MANCANZA DELLA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE, ISCRIZIONE O COMUNICAZIONE; ✓ MISCELAZIONE NON CONSENTITA DI RIFIUTI ✓ PREDISPOSIZIONE OD USO DI UN FALSO CERTIFICATO DI ANALISI DEI RIFIUTI	
Area di rischio 1A	Gestione dei Rifiuti	
ATTIVITÀ/PROCESSI AZIENDALI	Si ritengono più specificatamente a rischio i seguenti ambiti ✓ Gestione dei Rifiuti ✓ Attività di selezione e gestione dei fornitori di all'affidamento in appalto delle attività di Gestione rifiuti	
Occasione del Comportamento Illecito	Possibili Finalità del Comportamento Illecito	Possibili Modalità di Esecuzione del Comportamento Illecito
✓ Affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti nelle aree in concessione e negli uffici	✓ Commercio ed intermediazione di rifiuti; ✓ Miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi ovvero diluizione di sostanze pericolose al fine di inviare la miscela ottenuta ad un diverso impianto di smaltimento o recupero; ✓ Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;	✓ Raccolta e trasporto dei rifiuti ✓ Alterazione/contraffazione delle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti
Documenti e Processi indicati nel sistema di gestione aziendale, contenenti le misure di Mitigazione del Rischio dei Comportamenti Illeciti		
✓ Codice Etico ✓ HSE – Gestione Ambiente e sicurezza ✓ APP – Approvvigionamento		

SCHEDA 2

TIPOLOGIA DI REATO:		VIOLAZIONI DEL SISTEMA DI CONTROLLO SULLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI	
Area di rischio 1B		Adempimenti in Materia di Gestione dei Rifiuti	
ATTIVITÀ/PROCESSI AZIENDALI		Si ritengono più specificatamente a rischio i seguenti ambiti ✓ Gestione dei Rifiuti ✓ Attività di selezione e gestione dei fornitori di all'affidamento in appalto delle attività di Gestione rifiuti	
Occasione del Comportamento Illecito		Possibili Finalità del Comportamento Illecito	Possibili Modalità di Esecuzione del Comportamento Illecito
✓ Gestione degli adempimenti documentali legati alla gestione dei rifiuti		✓ Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;	✓ Alterazione/contraffazione della documentazione ✓ Omissione di informazioni/dati nelle comunicazioni
Documenti e Processi indicati nel sistema di gestione aziendale, contenenti le misure di Mitigazione del Rischio dei Comportamenti Illeciti			
✓ Codice Etico ✓ HSE – Gestione Ambiente e sicurezza ✓ APP – Approvvigionamento			

SCHEDA 4

TIPOLOGIA DI REATO		SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE DI QUALITÀ DELL'ARIA PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA	
Area di rischio 3A		Gestione degli adempimenti ambientali legati agli impianti	
ATTIVITÀ/PROCESSI AZIENDALI		Si ritengono più specificatamente a rischio i seguenti ambiti definiti ✓ Manutenzione e controllo impianti e attrezzature ✓ Attività di selezione e gestione dei fornitori di all'affidamento in appalto delle attività di manutenzione e controllo impianti e attrezzature	
Occasione del Comportamento Illecito	Possibili Finalità del Comportamento Illecito	Possibili Modalità di Esecuzione del Comportamento Illecito	
✓ Gestione degli adempimenti legati alla gestione di impianti termici ✓ Affidamento dei servizi di manutenzione e controllo degli impianti termici	✓ Contenimento dei costi per la gestione e il rinnovamento degli impianti;	✓ Redazione di reportistica e documentazione fallace. ✓ Omissione di informazioni/dati nella verifica semestrale delle emissioni	
Area di rischio 3B		Rapporti con Enti di Controllo	
ATTIVITÀ/PROCESSI AZIENDALI		Si ritengono più specificatamente a rischio i seguenti ambiti: ✓ Manutenzione e controllo impianti e attrezzature ✓ Attività di selezione e gestione dei fornitori di all'affidamento in appalto delle attività di manutenzione e controllo impianti e attrezzature ✓ Rapporti con gli enti pubblici	
Occasione del Comportamento Illecito	Possibili Finalità del Comportamento Illecito	Possibili Modalità di Esecuzione del Comportamento Illecito	
✓ Rapporti con i funzionari di enti di controllo ambientale	✓ Indurre il funzionario a occultare violazioni dei valori limite della qualità dell'aria;	✓ Dazione/promessa di denaro; ✓ Gestione impropria di beni a disposizione dell'azienda;	
Documenti e Processi indicati nel sistema di gestione aziendale, contenenti le misure di Mitigazione del Rischio dei Comportamenti Illeciti			
✓ Codice Etico ✓ Gestione Tecnica ✓ S. APP – Approvvigionamento			

SCHEDA 5

TIPOLOGIA DI REATO:		VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULL'IMPIEGO DELLE SOSTANZE NOCIVE PER LO STRATO DI OZONO	
Area di rischio 3A		Gestione degli adempimenti ambientali legati agli impianti	
ATTIVITA'/PROCESSI AZIENDALI		Si ritengono più specificatamente a rischio i seguenti ambiti: ✓ Manutenzione e controllo impianti e attrezzature ✓ Attività di selezione e gestione dei fornitori di all'affidamento in appalto delle attività di manutenzione e controllo impianti e attrezzature	
Occasione del Comportamento Illecito		Possibili Finalità del Comportamento Illecito	Possibili Modalità di Esecuzione del Comportamento Illecito
✓ Gestione degli adempimenti legati alla gestione di impianti di condizionamento o dei gruppi frigo; ✓ Affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti di condizionamento o dei gruppi frigo.		✓ Contenimento dei costi per la gestione e il rinnovamento degli impianti.	✓ Redazione di reportistica e documentazione fallace; ✓ Omissione di informazioni/dati nella documentazione.
Documenti e Processi indicati nel sistema di gestione aziendale, contenenti le misure di Mitigazione del Rischio dei Comportamenti Illeciti			
✓ Codice Etico ✓ Gestione Tecnica ✓ Approvvigionamento			

6 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

In via generale, è fatto obbligo di espletare tutte le attività aziendali e, in particolare, le attività sensibili richiamate nel paragrafo precedente in conformità a:

- ✓ le disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006 (Testo unico ambientale) e s.m.i;
- ✓ le leggi, i regolamenti, o altri provvedimenti in materia di tutela ambientale diverse dal punto precedente, definiti da Enti Locali (Regione, Provincie, Comuni), dallo Stato Italiano e da organismi sovranazionali;
- ✓ le regole di comportamento previste dal Codice Etico;
- ✓ quanto indicato dallo Statuto societario, dalle procure e dalle deleghe, ordini di servizio e altre disposizioni emesse da Fondazione Palazzo Ducale, con particolare riferimento a tutte le attività che riguardano la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;
- ✓ il presente Modello di Organizzazione, gestione e controllo.

I responsabili dei processi di gestione dei rifiuti, devono:

- ✓ avere una conoscenza adeguata di tutte le disposizioni di legge applicabili ai rispettivi settori di competenza, oltre che della normativa di cui il D.lgs. 231/2001;
- ✓ fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare per la corretta lavorazione dei rifiuti, trasferendo conoscenza del D.Lgs. 152/2006 e delle sue modalità applicative;
- ✓ fornire delucidazioni adeguate e complete ai propri collaboratori, qualora essi sottopongano ipotesi di dubbio o casi di particolare criticità;
- ✓ prevedere adeguate e periodiche attività di formazione e di addestramento sul campo dei propri collaboratori, per fornire agli stessi una conoscenza adeguata della normativa applicabile e delle azioni previste da Fondazione Palazzo Ducale per assicurare che l'attività aziendale si compia nel pieno rispetto delle normative applicabili;
- ✓ operare nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Modello.

In particolare è previsto il divieto a carico di tutti i soggetti che operano in nome e per conto di Fondazione Palazzo Ducale di:

- ✓ raccogliere, trasportare, recuperare, smaltire, commercializzare e svolgere attività di intermediazione di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione;

- ✓ eludere le norme relative al trasporto, recupero, smaltimento e commercializzazione di rifiuti non pericolosi;
- ✓ accettare presso i siti aziendali rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- ✓ raccogliere, trasportare, recuperare, smaltire, commercializzare e svolgere attività di intermediazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- ✓ miscelare i rifiuti;
- ✓ inserire nel formulario dei rifiuti dati incompleti o inesatti;
- ✓ violare il sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti;
- ✓ realizzare attività finalizzate al traffico illecito di rifiuti o partecipare, anche in via indiretta, ad iniziative volte a favorire il traffico illecito di rifiuti;
- ✓ gestire le attività di uso e manutenzione di impianti e attrezzature nel rispetto della normativa applicabile cercando di minimizzare gli impatti ambientali correlati.

PARTE SPECIALE "E" – REATI INFORMATICI

Revisione	Data	Natura della modifica
0	20.03.2023	Prima emissione

PARTE SPECIALE "E"
Reati Informatici

1 GENERALITA'

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "E", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati all'art. 24-bis del Decreto:

1.1 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.)

"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui al comma primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio".

Commette il reato chiunque si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà dell'avente diritto.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Fondazione Palazzo Ducale

1.2 Detenzione e diffusione abusive di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.)

"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164 a € 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater".

A protezione dell'accesso a programmi riservati sono previsti dei codici d'accesso riservati, nominativi o numerici (password) la cui disponibilità di utilizzo è riservata agli utenti del sistema informatico.

L'art. 615 quater configura un reato di pericolo tendente ad evitare la consumazione di più gravi delitti contro la riservatezza o contro il patrimonio.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Fondazione Palazzo Ducale.

1.3 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies c.p.)

"Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329.

Commette il reato chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Fondazione Palazzo Ducale.

PARTE SPECIALE "E"

Reati Informatici

- 1.4 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater c.p.)
"Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
I delitti di cui al comma primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:
- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
 - 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
 - 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato".
- Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Fondazione Palazzo Ducale.**
- 1.5 Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p.)
"Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater".
Commette il reato chiunque installi apparecchiature aventi lo scopo di intercettare, interrompere e impedire comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.
Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Fondazione Palazzo Ducale.
- 1.6 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635 bis c.p.)
"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1 del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio".
Il reato si configura quando un soggetto danneggia informazioni, dati e programmi informatici altrui.
Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Fondazione Palazzo Ducale.
- 1.7 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.)
"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".
Il reato si configura quando il danneggiamento ha ad oggetto dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.
Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Fondazione Palazzo Ducale.
- 1.8 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.)
"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia,

PARTE SPECIALE "E"
Reati Informatici

rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1 del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è commesso da chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 - bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Fondazione Palazzo Ducale.

1.9 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies c.p.)

"Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

- ✓ Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
- ✓ Se ricorre la circostanza di cui al numero 1 del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

Il reato è commesso se il fatto di cui all'art. 635-quater c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Fondazione Palazzo Ducale.

1.10 Documenti informatici (Art. 491-bis c.p.)

"Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private".

E' un delitto contro la fede pubblica, nell'ambito della falsità di atti. Per le falsità riguardanti un documento informatico pubblico o privato vanno applicate le stesse disposizioni del capo che riguardano gli atti pubblici e le scritture private. La definizione di documento informatico è "qualsiasi supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli".

La norma sopra citata conferisce valenza penale alla commissione di reati di falso attraverso l'utilizzo di documenti informatici; i reati di falso richiamati sono i seguenti:

- ✓ Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.): "Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni";
- ✓ Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.): "Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni";
- ✓ Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.): "Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni";
- ✓ Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.): "Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o

comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476";

- ✓ Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.): "Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni";
- ✓ Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.): "Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito
- ✓ con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro";
- ✓ Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.): "Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo";
- ✓ Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.): "Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi"; – Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.): "Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00";
- ✓ Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.): "Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata";
- ✓ Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.): "Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito";
- ✓ Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.): "Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480";
- ✓ Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.): "Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private";
 - Uso di atto falso (art. 489 c.p.): "Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno";
 - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.): "Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente";
 - Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.): "Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture

private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti";

- ✓ Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.): "Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni".

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Fondazione Palazzo Ducale.

1.11 Frode informatica (Art 640 ter c.p.)

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante."

Questa fattispecie delittuosa si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il reato presenta elementi costitutivi pressoché identici a quelli della truffa, salvo il fatto che l'attività fraudolenta non investe una persona, ma un sistema informatico attraverso la sua manipolazione

Il reato colpisce gli interventi che consistono nell'adibire l'apparato informatico a scopi diversi da quelli per cui era stato destinato o nel manipolarne arbitrariamente i contenuti.

Il dolo consiste nella volontà di alterare il funzionamento dei sistemi o di intervenire su dati, programmi, informazioni, con la previsione del profitto ingiusto e dell'altrui danno, senza che sia necessaria alcuna volontà di indurre altri in errore o di ingannare.

Poiché sia integrata la circostanza aggravante dell'abuso della qualità di operatore del sistema, non rileva un'astratta qualifica del soggetto attivo, ma la legittimazione per motivi di prestazione d'opera.

Il reato si consuma con la realizzazione dell'ingiusto profitto in danno dello Stato o di altro ente pubblico. Costituisce fattispecie del reato, quale esempio, la frode realizzata attraverso collegamenti telematici o trasmissione di dati su supporti informatici a pubbliche Amministrazioni o ad enti pubblici o ad Autorità di vigilanza.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Fondazione Palazzo Ducale.

1.12 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-quinquies c.p.)

Reato che punisce la condotta di colui che presta servizi di certificazione di firma elettronica e che per procurare un ingiusto profitto, o arrecare danno viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Fondazione Palazzo Ducale.

2 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente parte speciale è rivolta al Datore di lavoro, Dirigenti e a tutto il personale, compreso collaboratori esterni e partner, che con le loro attività, legate alle aree di attività a rischio, ed i loro comportamenti possono dar luogo alla configurazione dei reati contro la persona di cui all'art. 24-bis del D.L. 231/01.

L'uso degli strumenti informatici è effettuato nelle seguenti aree:

- ✓ Direzione
- ✓ Direzione Servizi
- ✓ Amministrazione e contabilità
- ✓ Information Technology
- ✓ Gestione Risorse Umane

PARTE SPECIALE "E"

Reati Informatici

Obiettivo della presente Sezione Speciale è che tali soggetti si attengano, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume, a regole di condotta conformi a quanto prescritto in questa Parte Speciale, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati Informatici.

In particolare, la presente Sezione Speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i Destinatari devono attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari per le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole qui contenute, i Destinatari sono tenuti a conoscere e rispettare le regole ed i principi contenuti nel Codice etico

- ✓ il Codice Etico;

3 AREE DI RISCHIO

Gli elementi fondamentali del Sistema informatico aziendale di Fondazione Palazzo Ducale (Hardware e Software) sono desumibili dal *"Disciplinare interno di Fondazione Palazzo Ducale per un corretto utilizzo degli strumenti informatici, della posta elettronica e per la navigazione in internet"* e dalla *"procedura relativa all'utilizzo della firma elettronica,"* in relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate è da ritenersi area a rischio ogni postazione di lavoro dotata di qualsiasi terminale elettronico collegato ai sistemi informatici di Fondazione Palazzo Ducale.

Vengono altresì considerati nel novero dei soggetti operanti in tali aree tutti coloro che, anche all'esterno delle sedi operative, utilizzeranno un terminale elettronico portatile con possibilità di accesso ai sistemi informatici della Società.

4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Gli strumenti informatici devono essere utilizzati dagli utenti conformemente a quanto previsto dal GDPR e nel *"Disciplinare interno di Fondazione Palazzo Ducale per un corretto utilizzo degli strumenti informatici, della posta elettronica e per la navigazione in internet"* e dalla *"procedura relativa all'utilizzo della firma elettronica"*

Fondazione Palazzo Ducale promuove l'utilizzo della rete quale strumento utile per perseguire le proprie finalità.

Consapevoli delle potenzialità offerte dagli strumenti informatici e telematici, i Destinatari s'impegnano ad agire con responsabilità e a non commettere abusi aderendo ad un principio di autodisciplina.

Il posto di lavoro costituito dal terminale elettronico è consegnato completo di quanto necessario per svolgere le proprie funzioni, pertanto, è vietato modificarne la configurazione.

Il software installato su ciascun personal computer è quello richiesto dalle specifiche attività lavorative dell'operatore. E' pertanto proibito installare qualsiasi programma da parte dei Destinatari o di altri operatori, escluso l'Amministratore del Sistema Informatico così come individuato nel Documento Programmatico.

Tutti i Destinatari sono responsabili dei dati memorizzati nel proprio personal computer.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro il profilo viene disabilitato.

4.1 Abusi e attività vietate

E' vietato ogni tipo di abuso. In particolare, oltre a quanto già definito nel *"Disciplinare interno di Fondazione Palazzo Ducale per un corretto utilizzo degli strumenti informatici, della posta elettronica e per la navigazione in internet"*, è vietato:

1. Usare la rete in modo difforme da quanto previsto dalle leggi penali, civili e amministrative e da quanto previsto dal presente Modello;
2. Utilizzare la rete per scopi incompatibili con l'attività di Fondazione Palazzo Ducale;
3. Cedere a terzi codici personali (USER ID e PASSWORD) d'accesso al sistema;
4. Conseguire l'accesso non autorizzato a risorse di rete interne o esterne a quella di Fondazione Palazzo Ducale;
5. Violare la riservatezza di altri utenti o di terzi;
6. Agire deliberatamente con attività che influenzino negativamente la regolare operatività della rete e ne restringano l'utilizzabilità e le prestazioni per altri utenti;
7. Agire deliberatamente con attività che distruggano risorse (persone, capacità, elaboratori);
8. Fare o permettere ad altri trasferimenti non autorizzati d'informazioni (software, archivi di dati, ecc.);

PARTE SPECIALE "E"

Reati Informatici

9. Installare o eseguire deliberatamente o diffondere su qualunque computer e sulla rete, programmi destinati a danneggiare o sovraccaricare i sistemi o la rete (p.e. virus, cavalli di troia, worms, spamming della posta elettronica, programmi di file sharing - p2p, ecc.);
10. Installare o eseguire deliberatamente programmi software non autorizzati e non compatibili con le attività istituzionali;
11. Cancellare, disinstallare, copiare, o asportare deliberatamente programmi software per scopi personali;
12. Installare deliberatamente componenti hardware non compatibili con le attività istituzionali;
13. Rimuovere, danneggiare deliberatamente o asportare componenti hardware.
14. Utilizzare le risorse hardware e software e i servizi disponibili per scopi personali;
15. Connettersi ad altre reti senza autorizzazione;
16. Monitorare o utilizzare qualunque tipo di sistema informatico o elettronico per controllare le attività degli utenti, leggere copiare o cancellare file e software di altri utenti, senza averne l'autorizzazione esplicita dall'Amministratore del Sistema Informatico;
17. Usare l'anonimato o servirsi di risorse che consentano di restare anonimi sulla rete;
18. Abbandonare il posto di lavoro lasciandolo incustodito o accessibile (utilizzo di blocchi automatici a tempo).

4.2 Attività consentite

E' inoltre consentito all'Amministratore del Sistema Informatico:

1. Monitorare o utilizzare qualunque tipo di sistema informatico o elettronico per controllare il corretto utilizzo delle risorse di rete, dei client di Fondazione Palazzo Ducale e degli applicativi, per copiare o rimuovere file e software, solo se rientrante nelle normali attività di gestione del sistema, gestione della sicurezza e della protezione dei dati e nel pieno rispetto di quanto previsto riguardo ai diritti dei lavoratori;
2. Creare, modificare, rimuovere o utilizzare qualunque password, solo se rientrante nelle normali attività di gestione del sistema, gestione della sicurezza e della protezione dei dati e nel pieno rispetto di quanto previsto riguardo ai diritti dei lavoratori.
3. Rimuovere programmi software, solo se rientrante nelle normali attività di gestione del sistema, gestione della sicurezza e della protezione dei dati e nel pieno rispetto di quanto previsto riguardo ai diritti dei lavoratori;
4. Rimuovere componenti hardware, solo se rientrante nelle normali attività di gestione del sistema, gestione della sicurezza e della protezione dei dati e nel pieno rispetto di quanto previsto riguardo ai diritti dei lavoratori.

4.3 Monitoraggio e segnalazione di anomalie o criticità del sistema.

I sistemi informatici adottati da Fondazione Palazzo Ducale, oltre ad essere garantiti dalle procedure indicate in premessa, genericamente riconducibili al monitoraggio costante del sistema, al blocco automatico del traffico di rete verso direttrici non standard, che garantiscono Fondazione Palazzo Ducale da accessi incontrollati per qualsiasi direttrice non istituzionale, prevedono il cambio delle password con cadenza minima trimestrale e, comunque, la possibilità di variare la password in ogni momento al minimo sospetto di anomalia o criticità del sistema.

Ciò non di meno Fondazione Palazzo Ducale, pur consapevole che non è possibile fermare a priori iniziative di natura dolosa poste in essere da soggetti interni ed esterni a Fondazione Palazzo Ducale, ha installato particolari apparecchiature che consentono sicurezza contro intrusioni ed ha introdotto uno specifico monitoraggio sulle porte di accesso e di uscita del sistema.

Ad ogni Destinatario è fatto obbligo di segnalare qualsiasi anomalia dovesse presentarsi durante l'utilizzo del proprio terminale, e ciò in tempi più solleciti possibili, nonché ogni abuso dallo stesso individuato, tenendo anche presente le disposizioni in materia di Data Breach.

In caso di rilevamento di anomalie o criticità del sistema, la funzione S.I., cui sono affidate le operazioni di gestione dei server societari, nonché il mantenimento ed il buon funzionamento dei "sistemi operativi", "sistemi di rete", "sistemi di data base", "sistemi di sicurezza ed anti-intrusione", segnalerà il tutto all'Amministratore Delegato.

Qualora, infine, ritenesse inquadrabile l'anomalia o le criticità nell'ambito di una potenziale condotta criminosa, riconducibile a soggetti interni o esterni a Fondazione Palazzo Ducale dovrà senza indugio, segnalare i fatti

all'OdV, comunicando altresì tutti i dati necessari sulla tracciabilità delle azioni anomale e, a posteriori, individuarne la sorgente.

S.I. in relazione alle esigenze di tutela dei sistemi informatici, suggerirà alla Direzione, con riferimento alle rilevate anomalie, le più opportune misure e soluzioni informatiche efficaci per implementare i “sistemi di sicurezza e altri intrusioni” esistenti.

PARTE SPECIALE “F”

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE

PARTE SPECIALE F - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE

Revisione	Data	Natura della modifica
0	20.03.2023	Prima emissione

PARTE SPECIALE "F"

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1. LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATI PRESUPPOSTO

La presente sezione si riferisce ai reati in materia di violazione del diritto d'autore. Si elencano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 25 novies del D.Lgs. 231/01 che all'esito dell'attività di analisi dei rischi risultano potenzialmente configurabili in Fondazione Palazzo Ducale.

1.1. Art. 171 Legge 22 aprile 1941, n. 633

[comma I] *"Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter, è punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:*

- a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel territorio dello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;*
- a-Bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;*
- b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;*
- c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;*
- d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;*
- e) (Omissis);*
- f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.*

[comma II] *Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.*

[comma III] *La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire 1.000.000 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.*

[comma IV] *La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire."*

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171, il Decreto ha preso in considerazione esclusivamente due condotte, ovvero: la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa (art. 171, comma 1, lett. a- bis); e la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore (art. 171, comma 3).

Nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione. Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse dell'Ente qualora venissero caricati sul sito Internet della stessa dei contenuti coperti dal diritto d'autore.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Fondazione Palazzo Ducale.

PARTE SPECIALE "F"

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1.2. Art. 171 bis Legge 22 aprile 1941, n. 633

[Comma I] *“Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.*

[Comma II] *Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.”*

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei software e delle banche dati.

Per i software, è prevista la rilevanza penale dell'abusiva duplicazione nonché dell'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "pirata". Il reato in ipotesi si configura nel caso in cui chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.

Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Il secondo comma punisce inoltre chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, sicché assumono rilevanza penale anche tutti quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico (come nell'ipotesi dello scopo di profitto).

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse dell'Ente qualora venissero utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali ai fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un software originale.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Fondazione Palazzo Ducale.

1.3. Art. 171 ter Legge 22 aprile 1941, n. 633

[Comma I]. *“È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:*

- a) *abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*
- b) *abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;*
- c) *pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);*

PARTE SPECIALE "F"

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

- d) *detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;*
- e) *in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;*
- f) *introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.*
- f-bis) *fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell' autorità amministrativa o giurisdizionale;*
- h) *abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all' articolo 102-quinquies , ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.*

[Comma II] *È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:*

- a) *riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;*
- abis) *in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;*
- b) *esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;*
- c) *promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1 .*

[Comma III] *La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.*

[Comma IV] *La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:*

- a) *l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;*
- b) *a pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;*
- c) *a sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.*

[Comma V] *Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici."*

La norma punisce molteplici condotte criminose: abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

PARTE SPECIALE "F"

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

Tali ipotesi di reato sono potenzialmente configurabili in Fondazione Palazzo Ducale.

1.4. Art. 171 septies Legge 22 aprile 1941, n. 633

[Comma I] La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;*
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge."*

La fattispecie in esame punisce la mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o la falsa dichiarazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 181 bis comma 2.

Tali ipotesi di reato sono potenzialmente configurabili in Fondazione Palazzo Ducale.

1.5. Art. 171 octies Legge 22 aprile 1941, n. 633

[Comma I] "Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

[Comma II] La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità."

La norma punisce la fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Tali ipotesi di reato sono potenzialmente configurabili in Fondazione Palazzo Ducale.

2 AREE DI RISCHIO

Attività sensibile	Funzioni coinvolte
Le attività aziendali svolte tramite l'utilizzo dei Sistemi Informativi gestionali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad Internet	Tutte le funzioni che utilizzano sistemi informativi gestionali, servizio di posta elettronica ed accesso ad internet
Gestione degli adempimenti connessi alla normativa in tema di diritto d'autore ai sensi della legge n. 633/1941	✓ Direzione ✓ Direzione servizi ✓ Direzione Cultura ✓ Mostre ✓ Information Technology ✓ Biglietteria accoglienza e prenotazioni ✓ Comunicazione e relazioni esterne ✓ Terzi incaricati
Gestione dei Sistemi Informativi gestionali al fine di assicurare il funzionamento e la manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa nonché la Sicurezza Informatica	✓ Direzione ✓ Direzione servizi ✓ Information Technology ✓ Terzi incaricati
Gestione del contenuto del sito Internet	✓ Direzione ✓ Direzione servizi ✓ Direzione Cultura ✓ Mostre ✓ Gestione eventi ✓ Information Technology ✓ Comunicazione e relazioni esterne

Il sistema di controllo in essere nell'Ente è composto dalla presente Parte Speciale e dal Codice Etico

3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

È fatto espresso divieto a carico degli Organi di Fondazione Palazzo Ducale, dei dipendenti, dei consulenti, dei partner e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare i principi e le procedure previste da Fondazione Palazzo Ducale ed osservare le norme vigenti in materia di proprietà intellettuale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- ✓ connettere ai sistemi informatici del Gruppo, personal computer, periferiche e altre apparecchiature o installare software senza preventiva autorizzazione del soggetto aziendale responsabile individuato;
- ✓ procedere ad installazioni di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano e tutelano il diritto d'autore;
- ✓ modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa e debita autorizzazione;
- ✓ acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware – se non per casi debitamente autorizzati ovvero in ipotesi in cui tali software e/o hardware siano utilizzati per il monitoraggio della sicurezza dei sistemi informativi aziendali – che potrebbero essere adoperati abusivamente per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le Credenziali, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, etc.);
- ✓ acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;
- ✓ accedere abusivamente al sito Internet dell'Ente al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di immettere dati o contenuti multimediali (immagini, video, ecc.) in violazione della normativa sul diritto d'autore e delle procedure aziendali applicabili.
- ✓ rispettare requisiti SIAE nel processo di bigliettazione

PARTE SPECIALE "G"

**RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI
PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO**

**PARTE SPECIALE "G" RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O
UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO**

Revisione	Data	Natura della modifica
0	20.03.2023	Prima emissione

PARTE SPECIALE "G"

**RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI
PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO**

1 LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATI PRESUPPOSTO

La presente sezione si riferisce ai reati di riciclaggio e ricettazione. Si elencano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001 ritenute concretamente applicabili alla realtà del Fondazione Palazzo Ducale.

1.1 Ricettazione (Art. 648 c.p.)

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516 a € 10.329.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516,00 se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

L'art. 648 c.p. incrimina chi fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. Per acquisto dovrebbe intendersi l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene. Il termine ricevere starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

Per occultamento dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto. La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa.

Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente. L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità "anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Fondazione Palazzo Ducale.

1.2 Riciclaggio (Art. 648 bis c.p.)

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 a € 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Il delitto in esame sussiste anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, sia non imputabile o non punibile, o quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

È necessario che antecedentemente ad esso sia stato commesso un delitto non colposo al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato a titolo di concorso. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

È rilevante il fatto di chi ponga ostacoli alla identificazione dei beni suddetti dopo che essi sono stati sostituiti o trasferiti.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Fondazione Palazzo Ducale.

1.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter c.p.)

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 a € 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale ed è esteso ai soggetti l'ultimo comma dell'art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. Il riferimento specifico al termine "impiegare", di accezione più ampia rispetto a "investire" che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, esprime il significato di "usare comunque".

Il richiamo al concetto di "attività" per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente viceversa di escludere gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico.

La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

Il legislatore ha inteso punire quelle attività mediate che, a differenza del riciclaggio, non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da delitto, ma che comunque contribuiscono alla "ripulitura" dei capitali illeciti.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Fondazione Palazzo Ducale.

1.4 Autoriciclaggio (Art. 648 ter. 1 c.p.)

"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."

Trattasi di una fattispecie di nuovo conio introdotta dalla legge 15 dicembre 2014 n. 186 recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio".

La condotta tipica del reato si atteggia secondo tre diversi modelli fattuali: sostituzione, trasferimento e impiego in attività economiche o finanziarie. Vengono punite esclusivamente quelle condotte capaci di rendere obiettivamente difficoltosa l'identificazione della provenienza delittuosa del bene.

Ai sensi del comma 4 la punibilità della condotta è esclusa quando il denaro, i beni o le altre utilità siano destinati all'utilizzazione o al godimento personale.

Con riferimento all'elemento psicologico il delitto di autoriciclaggio è punibile a titolo di dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di effettuare la sostituzione, il trasferimento o altre operazioni riguardanti denaro, beni o altra utilità, unitamente alla consapevolezza della idoneità della condotta a creare ostacolo alla identificazione di tale provenienza.

Ai fini della configurabilità del delitto autoriciclaggio vengono in rilievo tutti i delitti non colposi da cui scaturiscono proventi suscettibili di valutazione economica. Nel novero di tali delitti rientrano senz'altro fattispecie ad oggi non contemplate nel catalogo dei reati presupposto ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, quali, ad esempio, i reati tributari, i cui proventi vengono maturati all'interno dell'ente stesso e quasi automaticamente reimpiegati nel ciclo produttivo stesso.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Fondazione Palazzo Ducale.

2 ATTIVITA' A RISCHIO

Attività sensibile	Funzioni coinvolte
Approvvigionamento di beni e/o servizi	✓ Direzione ✓ Direzione Servizi ✓ Direzione Cultura ✓ Amministrazione e contabilità ✓ Tutte le funzioni autorizzate ad emettere un RDA
Consulenze e prestazioni professionali	✓ Direzione ✓ Direzione Servizi ✓ Direzione Cultura ✓ Amministrazione e contabilità ✓ Tutte le funzioni autorizzate ad emettere un RDA
Transazioni finanziarie (pagamenti, incassi, cassa, valori di bollo)	✓ Direzione ✓ Direzione Servizi ✓ Direzione Cultura ✓ Biglietteria, accoglienza e prenotazioni
Realizzazione di investimenti	✓ Direzione ✓ Direzione Servizi ✓ Direzione Cultura ✓ Amministrazione e contabilità
Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni ed omaggi	✓ Direzione ✓ Direzione Servizi ✓ Direzione Cultura ✓ Amministrazione e contabilità ✓ Relazioni con le Aziende ✓ Mostre ✓ Relazioni con aziende e Fund rising

Il sistema di controllo in essere nell'Ente è composto dalla presente Parte Speciale, dal Codice Etico e dal Sistema informativo gestionale della biglietteria "Charta"

3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- ✓ omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- ✓ effettuare operazioni sulle eccedenze di bilancio in contrasto con quanto previsto dallo Statuto;
- ✓ accedere a risorse finanziarie in autonomia;
- ✓ pagare in contanti in violazione dei limiti imposti dalla vigente normativa antiriciclaggio.

PARTE SPECIALE "H"

CORRUZIONE E TRASPARENZA

PARTE SPECIALE "H" CORRUZIONE E TRASPARENZA

Revisione	Data	Natura della modifica
0	20.03.2023	Prima emissione

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente parte speciale specifica i requisiti e fornisce la guida per stabilire, attuare, mantenere, rivedere e migliorare il sistema di gestione anti-corruzione e trasparenza dell'organizzazione; assolve inoltre, secondo la disciplina anticorruzione ex L. 190/2012 e s. m.i., anche alla adozione di **Misure di prevenzione della corruzione integrative** di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, (in luogo del Piano di Prevenzione della Corruzione, ivi previsto in caso di assenza di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo) necessaria in ragione della caratteristica di Società in Controllo Pubblico ex D.lvo 175/2016. Assolve inoltre all'individuazione delle **modalità di attuazione della trasparenza** prevista ex D.lvo 33/2013 e ss.mm.ii.

2 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

I principali riferimenti normativi per l'attività sono:

- ✓ D.lvo 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e ss. modifiche e integrazioni in particolare:
 - D.L. 90/2014 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), D.lvo 97/2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche),
- ✓ L. 190 / 2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e ss. modifiche e integrazioni in particolare:
 - D.lvo 39/2013 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), D.lvo 97/2016.
- ✓ D.lvo 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Piano Nazionale Anticorruzione, delibere e determinazioni A.N.A.C., tra cui in particolare:
 - Delibera 50 / 2013, Linee guida aggiornamento PTTI 2014-2016
 - Determinazione 8 del 17/6/2015 (linee guida su prevenzione corruzione e trasparenza per società controllate pubbliche) e ALL. 1 alla determinazione (adattamenti agli obblighi di trasparenza)
- ✓ Determinazioni n. 12 del 28/10/2015, 831 del 3/8/2016 e 1208 del 22/11/2017 (Aggiornamenti 2015, 2016 e 2017 al PNA)
- ✓ Determinazioni n. 12 del 28/10/2015, 831 del 3/8/2016 e 1208 del 22/11/2017 (Aggiornamenti 2015, 2016 e 2017 al PNA)
- ✓ D.lvo 38 del 15/3/2017 (Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato)
- ✓ Determina n. 1134 del 8/11/2017 (Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici)
- ✓ Legge n.179 del 30/11/2017 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato)

3. INDIVIDUAZIONE AREE/ATTIVITA' A RISCHIO

Nell'individuazione delle aree di attività a rischio, si tiene conto dell'integrazione richiesta dalla normativa ex 190/2012 e ss.mm.ii. rispetto al catalogo di reati e alle condotte rilevanti, presi in considerazione sulla base del Decreto Legislativo 231 del 2001 e ss.mm.ii.

Le "attività sensibili" vengono quindi individuate in conformità a quanto previsto dall'art.6 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 231/01 e indicato da ANAC nell'ambito dei processi aziendali di della Fondazione.

Le attività si intendono "sensibili" in quanto in esse astrattamente è più alto il rischio di commissione di uno dei reati rilevanti (in senso lato, di stampo corruttivo e contro la PA).

Tutte le disposizioni del presente Manuale Anticorruzione e Trasparenza vanno comunque messe in relazione con alcuni **principi comportamentali specifici**, contenuti in altre parti del Modello, nelle

procedure aziendali e nel Codice Etico, che indirizzano i comportamenti dei destinatari nelle varie aree operative, con lo scopo di prevenire comportamenti scorretti o non in linea con le direttive della Fondazione.

In questo modo è possibile **definire ipotesi sufficientemente attendibili di reati** che possono essere commessi nell'ambito dei singoli processi e, successivamente, **valutare l'impatto mitigante di tutti i presidi esistenti e/o apportati ex novo con l'adozione del Manuale**.

Il presente documento è strutturato quindi al fine di rappresentare in modo adeguatamente completo la situazione attuale della Fondazione e il progetto di miglioramento futuro. Ciò al fine di essere chiaramente individuabile all'interno della documentazione attinente al MOG in cui è inserito e poter essere pubblicato sul sito aziendale, anche in ossequio alla normativa sulla Trasparenza ex D.lvo 33/2013 e ss.mm.ii.

Per completezza, quindi, per quanto riguarda i temi di Anticorruzione e Trasparenza le azioni di mitigazione e controllo del rischio sono contenute e/o richiamate nel/nelle:

- Modello;
- Codice Etico;
- Procedure/regolamenti;
- Procure, deleghe e disposizioni organizzative (es. mansionari);
- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lvo 231/01 o rilevanti ex L. 190/2012 e D.lvo 33/2013, come sopra esplicate.

Il sistema di gestione anti-corruzione è quindi costituito da questo Manuale e dalle Procedure, Tabelle e Registrazioni più avanti indicate e contiene misure volte a identificare e valutare il rischio di corruzione con finalità di prevenire, rilevare e rispondere agli atti corruttivi in senso lato, anche se si è consapevoli che non è possibile eliminare completamente il rischio di corruzione, e nessun sistema di gestione anti-corruzione sarà in grado di prevenire e individuare al cento per cento tutti gli atti corruttivi.

Il sistema comprende, infine, anche le specifiche previsioni sanzionatorie previste dal Sistema Disciplinare adottato dalla Società.

ATTIVITA' A RISCHIO

Attività sensibile	Funzioni coinvolte
Approvvigionamento di beni e/o servizi	✓ Direzione ✓ Direzione Servizi ✓ Direzione Cultura ✓ Amministrazione e contabilità ✓ Tutte le funzioni autorizzate ad emettere un RDA
Consulenze e prestazioni professionali	✓ Direzione ✓ Direzione Servizi ✓ Direzione Cultura ✓ Amministrazione e contabilità ✓ Tutte le funzioni autorizzate ad emettere un RDA
Transazioni finanziarie (pagamenti, incassi, cassa, valori di bollo)	✓ Direzione ✓ Direzione Servizi ✓ Direzione Cultura ✓ Biglietteria, accoglienza e prenotazioni
Realizzazione di investimenti	✓ Direzione ✓ Direzione Servizi ✓ Direzione Cultura ✓ Amministrazione e contabilità

Attività sensibile	Funzioni coinvolte
Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni ed omaggi	✓ Direzione ✓ Direzione Servizi ✓ Direzione Cultura ✓ Amministrazione e contabilità ✓ Relazioni con le Aziende ✓ Mostre ✓ Relazioni con aziende e Fund rising

4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema dei controlli, sulla base delle indicazioni fornite sia dalle Linee guida di Confindustria sia da quelle di ANAC, prevede con riferimento alle aree e alle "attività sensibili" individuate Nella attuazione del Modello Organizzativo la Fondazione incidono quindi, al fine di prevenire il rischio reato astrattamente previsto per le attività sensibili relative ai processi aziendali svolti:

STANDARD DI CONTROLLO GENERALI

Gli standard di controllo di carattere generale impostati nel Modello Organizzativo della Fondazione riguardano tutte le attività sensibili e sono i seguenti:

Segregazione delle funzioni/attività

Al momento Fondazione Palazzo Ducale non è in grado di programmare l'adozione sistematica della misura della **rotazione** dei responsabili di funzione, indicata come di grande rilievo preventivo da ANAC, a causa della esiguità del personale disponibile in relazione alle necessità di operatività aziendale.

Sopperisce pertanto a tale criterio attraverso l'attuazione, in particolare, della segregazione delle funzioni e degli altri criteri di controllo e di buona amministrazione. Tuttavia, in ragione della recente modifica dell'organigramma, la **rotazione** del personale ha coinvolto in questa fase un parte dei responsabili delle funzioni più rilevanti in azienda].

Procedure/regolamenti

Sono le disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento di ogni attività sensibile nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

Poteri autorizzativi e di firma

I poteri autorizzativi e di firma sono

- (a) Coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e prevedono la determinazione delle soglie di approvazione delle spese;
- (b) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della società.

Tracciabilità

Ogni operazione relativa all'attività sensibile viene, ove possibile, adeguatamente registrata e archiviata.

Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali.

In ogni caso deve essere previsto espressamente il divieto di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate ovvero, a seconda dei casi, viene regolata dalla Fondazione la possibilità di cancellare o distruggere tali registrazioni.

Comunicazione

Qualora vengano a conoscenza di operazioni sospette o movimenti da segnalare, i Destinatari possono darne tempestiva notizia all'Organismo di Vigilanza e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, i quali svolgono la propria attività di verifica e monitoraggio in modo coordinato, e trasmettere agli stessi ogni documentazione pertinente.

Le segnalazioni verso il RPCT sono comunque indirizzate automaticamente anche all'O.d.V.

STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI

In particolare, con lo sviluppo del Modello Organizzativo sono state messe a punto le seguenti componenti che consentono di attuare il sistema di controllo interno:

"Struttura organizzativa", tenendo conto della definizione e formalizzazione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica in relazione alla natura delle attività; dell'esistenza di funzioni suddivise ed articolate al fine di evitare deviazioni gestionali; della corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dalle mansioni descritte assegnate alle posizioni in organigramma;

"Mappa dei processi", definita nella Parte Generale del Modello Organizzativo, precisa i principali flussi di attività della Fondazione, articolati in processi di governance, processi di business e processi di supporto.

"Procedure formalizzate", le quali descrivono lo svolgimento dei processi, partendo dalle prassi operative esistenti, per regolamentare le attività svolte dalle funzioni aziendali, tenendo conto non soltanto delle fasi negoziali, ma anche di quelle di istruzione e formazione delle decisioni aziendali;

"Sistema di deleghe e procure", precisano l'esistenza di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e/o concretamente svolte;

"Sistema di controllo di gestione", individua i soggetti coinvolti nel processo e la capacità del sistema di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;

"Sistema di Auditing interno" e di *"gestione della documentazione"*, prevede il monitoraggio periodico dei processi e verificando nei fatti la tracciabilità delle operazioni; *"Codice Etico"*, con l'individuazione e la formalizzazione dei principi di comportamento aziendali;

"Sistema disciplinare", diretto a sanzionare l'eventuale violazione dei principi e delle disposizioni volte a prevenire la commissione dei reati, sia da parte dei dipendenti della società - dirigenti e non - sia da parte di Amministratori, Sindaci e collaboratori esterni.

"Comunicazione" al personale e sua *"Formazione"* sia sul campo e sia con momenti mirati.

PARTE SPECIALE "I"

Altri reati

PARTE SPECIALE "H" – ALTRI REATI

Revisione	Data	Natura della modifica
0	20.03.2023	Aggiornamento e adeguamento normativo

PARTE SPECIALE "I"

Altri reati

1 REATI DI OSTACOLO ALLA GIUSTIZIA

La presente sezione si riferisce ai reati di ostacolo alla giustizia. Si elencano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 25 decies del D.Lgs. 231/2001 che, sulla base dell'analisi dei rischi, potrebbero essere poste in essere da Fondazione Palazzo Ducale.

1.1 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni."

L'art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377-bis c.p. consistono in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Fondazione Palazzo Ducale.

Attività sensibile	Funzioni coinvolte
Gestione di contenziosi (civili, penali ed amministrativi)	✓ Consiglio Direttivo ✓ Presidente ✓ Direzione ✓ Direzione servizi ✓ Direzione Cultura ✓ Amministrazione e contabilità ✓ Gestione Risorse Umane ✓ Servizio tecnico ✓ RSPP ✓ Terzi incaricati

2 REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

La presente sezione si riferisce ai reati di criminalità organizzata. Si elencano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001 che si ritengono ragionevolmente realizzabili all'interno di Fondazione Palazzo Ducale.

2.1 Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.)

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni."

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore

PARTE SPECIALE "I"

Altri reati

di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma."

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. L'art. 416, primo comma, c.p., ancor prima di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione, ovvero di semplice partecipazione, subordina la punibilità al momento in cui (al "quando") "tre o più persone" si sono effettivamente "associate" per commettere più delitti.

Come emerge dalla descrizione dei reati summenzionati attraverso lo strumento del reato associativo potrebbero essere commessi reati espressamente previsti dal D.Lgs. 231/01 oppure non rientranti tra le fattispecie delittuose che autonomamente comportano la responsabilità amministrativa dell'Ente.

Le tipologie di reati previsti espressamente dal Decreto sono state analizzate ed approfondite nelle singole Parti Speciali (cui occorre rinviare) indipendentemente dalla circostanza che la loro esecuzione avvenga in forma associativa o meno.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Fondazione Palazzo Ducale.

Attività sensibile	Funzioni coinvolte
Rapporti con fornitori e partner in merito all'erogazione dei servizi	✓ Direzione ✓ Direzione Servizi ✓ Direzione Cultura ✓ Amministrazione e Contabilità ✓ Ufficio tecnico ✓ Gestione Eventi ✓ Gestione Mostre ✓ Servizio Eventi Culturali non espositivi ✓ Servizi Didattica
Attività di investimento e accordi di collaborazione o altre forme di partnership	✓ Consiglio Direttivo ✓ Direzione ✓ Direzione Cultura ✓ Direzione Servizi ✓ Amministrazione e Contabilità
Compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali	✓ Direzione ✓ Amministrazione e Contabilità ✓ Terzo incaricato
Predisposizione delle dichiarazioni fiscali ed attività collaterali	✓ Direzione ✓ Amministrazione e Contabilità ✓ Terzo incaricato
Gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali	✓ Direzione ✓ Amministrazione e Contabilità ✓ Terzo incaricato
Selezione e assunzione personale	✓ Direzione ✓ Direzione Servizi ✓ Gestione Risorse Umane

PARTE SPECIALE "I"

Altri reati

3 REATI TRIBUTARI

FONDAZIONE PALAZZO DUCALE ha ritenuto opportuno dare rilevanza ed autonoma dignità ad una tipologia di reato d'impresa non prevista direttamente dal Decreto ma che, in virtù delle condotte sanzionate, risulta, *prima facie*, a rischio in relazione alla propria operatività ovvero quella dei reati tributari

I reati tributari, previsti dal D.Lgs. 74/2000 recante la "nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205", sono i seguenti:

- ✓ Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- ✓ Dichiarazione fraudolenta mediante artifici;
- ✓ Dichiarazione infedele;
- ✓ Omessa dichiarazione;
- ✓ Emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti;
- ✓ Occultamento o distruzione di documenti contabili;
- ✓ Omesso versamento di ritenute certificate;
- ✓ Omesso versamento di IVA;
- ✓ Indebita compensazione;
- ✓ Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

4 REATI DI IMPIEGO DI LAVORATORI STRANIERI PRIVI DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

La presente sezione si riferisce ai reati in materia di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno. Si riporta di seguito la fattispecie contemplata dall'art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/2001, ritenuta realizzabile da Fondazione Palazzo Ducale.

4.1 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Art. 22 comma 12 bis decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

12. "Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato."

12-bis. "Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale."

L'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare è presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente solo se la condotta è aggravata da una delle circostanze contemplate dal comma 12-bis.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Fondazione Palazzo Ducale.

Attività sensibile	Funzioni coinvolte
Assunzione lavoratori	✓ Direzione ✓ Direzione servizi ✓ Direzione Cultura ✓ Gestione Risorse Umane ✓ Terzo incaricato

5 DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

"È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516 a € 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

- 4) *chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate*".

La norma punisce le condotte di contraffazione o alterazione di monete nazionali o straniere, di introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate, di detenzione, spendita e messa in circolazione o comunque di acquisto o ricezione di moneta falsa allo scopo di metterla in circolazione.

La contraffazione consiste in una imitazione del vero e si realizza creando una specie metallica o una carta di pubblico credito che imiti quelle vere, idonee ad ingannare, dunque spendibili.

L'alterazione di moneta si realizza quando un soggetto altera in qualsiasi modo monete genuine col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore o quando un soggetto altera monete genuine scemandone in qualsiasi modo il valore (v. art. 454 c.p.).

Il reato può essere posto in essere da chiunque.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Fondazione Palazzo Ducale.

Art. 454 c.p. Alterazione di monete

"Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103 a € 516".

Il reato punisce la condotta di alterazione di monete.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Fondazione Palazzo Ducale

Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

"Chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà".

Trattasi di figura residuale rispetto a quelle di cui agli artt. 453 e 454 c.p., a cui si rinvia per le nozioni comuni a tale fattispecie.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Fondazione Palazzo Ducale.

Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

"Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032,00".

Per configurare il delitto è necessario che l'agente abbia ricevuto monete false in buona fede; però, dopo averle ricevute, l'agente deve rendersi conto della loro falsità e, dolosamente, deve spenderle o metterle in circolazione.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Fondazione Palazzo Ducale.

Art. 459 c.p. Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

"Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo."

Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali".

Il reato si verifica con il compimento su "valori di bollo" quindi rientrano in questa categoria: la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali, di operazioni di falsificazione.

Ai fini di tale fattispecie è necessario che i valori siano ancora in corso o, se fuori corso, ne deve essere ancora consentito il cambio con quelli in corso.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Fondazione Palazzo Ducale.

Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

"Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatto alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516."

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo".

L'uso penalmente rilevante è quello conforme alla normale destinazione (sono irrilevanti l'uso ornamentale o collezionistico).

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Fondazione Palazzo Ducale.

PARTE SPECIALE “I”

Altri reati

6 SISTEMA DI CONTROLLO

È fatto espresso divieto a carico degli Organi di FONDAZIONE PALAZZO DUCALE, dei dipendenti, dei consulenti, dei partner e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate in questa Parte Speciale; sono altresì proibite le violazioni al Codice Etico ed alle procedure aziendali di riferimento.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- ✓ tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività di propria competenza;
- ✓ osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge.